Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 **Roma — Sabato, 17 febbraio** **Numero 40**

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO

Si fa noto, per ogni effetto di legge, che l'on. ex-deputato dott. Federico Milano ha dichiarato di avere smarrita la medaglia parlamentare rilasciatagli per la Legislatura XXIV.

Roma, 15 febbraio 1923.

I deputati questori
U. Guarienti.
S. Renda.
D. Rondani.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 28 gennaio 1923, n. 250, che autorizza una maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio 1922-923, per spese concernenti la milizia per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 820;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno e *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923 è inscritto il capitolo n. 76-*bis.*

« Spese relative alla milizia per la sicurezza nazionale » con lo stanziamento di lire un milione (L. 1.000.000).

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 115, concernente la sistemazione economica del personale finanziario proveniente dal cessato regime.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Al personale delle autorità e degli uffici di finanza dei territori annessi all'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, in servizio al 1° luglio 1920 o riammessovi successivamente, in quanto lo stesso sia stato assunto sotto il cessato regime e non sia stato comunque allontanato dal servizio, sono estesi provvisoriamente ed ai soli fini dell'assimilazione economica, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno:

a) il sistema del ruolo aperto in conformità delle annesse tabelle e delle norme contenute negli articoli seguenti;

b) le disposizioni concernenti le indennità di carica e di funzioni per le categorie che ne sono provviste;

c) le disposizioni dell'art. 40 (comma 3°) del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, concernenti le abbreviazioni di periodo spettanti agli impiegati che in 35 anni complessivi di servizio non raggiungerebbero, con gli aumenti alle scadenze normali, il massimo stipendio fissato nelle unite tabelle per il quadro al quale sono assegnati;

d) il beneficio delle abbreviazioni di un anno per ciascuno dei primi 5 e dei primi 3 periodi, rispettivamente, contemplate nell'art. 5 del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 739, a favore degli applicati e degli uscieri.

Oltre lo stipendio, qualunque ne sia la misura, spetta, fino a tanto che sarà corrisposta al similare personale del Regno, a tutti gli impiegati l'indennità caroviveri di cui al decreto Luogotenziale 14 settembre 1918, n. 1314, ed al R. decreto 3 giugno 1920, n. 737.

Spetta inoltre ai medesimi l'assegno mensile temporaneo preveduto dall'art. 14 comma 1°, della legge 13 agosto 1921, n. 1080, con la decorrenza ivi fissata e fino al 31 marzo 1922, salvo che si tratti di impiegati od agenti i quali conservino, a termini dell'art. 21 del presente decreto, un assegno personale da riassorbirsi, nel qual caso il compenso mensile sarà corrisposto solamente per la parte eccedente il detto assegno personale.

Dal 1° aprile 1922 alle tabelle annesse al presente decreto sono sostituite quelle annesse al R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290. Ai funzionari collocati nei quadri di classificazione degli stipendi dei segretari capi, dei ragionieri capi e degli altri gradi economicamente equiparati spetta il trattamento previsto dalle nuove tabelle pei primi segretari, pei primi ragionieri e per gli altri gradi economicamente equiparati.

Per tutto il resto rimane fermo, anche per quanto riguarda le norme e la base di liquidazione delle pensioni, il vigente ordinamento dello stato giuridico del detto personale, fino a che non siasi provveduto alla revisione di esso.

Il conferimento dei nuovi stipendi dipendenti dall'assimilazione non ha per effetto la liquidazione delle eventuali differenze delle indennità di missione o competenze analoghe spettanti al personale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto

Art. 2.

Gli aumenti di stipendio hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il periodo necessario pei gli aumenti stessi.

Ai fini dell'avanzamento del quadro di classificazione degli stipendi è detratto il tempo non utile per la progressione della carriera secondo le norme sullo stato giuridico tuttora in vigore

CAPO II.

Collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi

—

Impiegati giuridico-amministrativi.

(Gruppo *A*)

—

Art. 3.

Gli impiegati giuridico-amministrativi delle classi di rango dalla X alla VI inclusiva sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza del Regno (tabella n. 1) con le norme seguenti:

Gli impiegati della X e IX classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari e precisamente quelli della X classe all'inizio del 4° anno e quelli della IX all'inizio del 9° anno, gli uni e gli altri con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VIII e della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari capi e precisamente quelli dell'VIII all'inizio del grado e quelli della VII all'inizio del 9° anno, gli uni e gli altri con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VI classe sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli intendenti aggiunti all'inizio del 6° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Impiegati tecnici del controllo tecnico di finanza

(Gruppo *A*)

—

Art. 4.

L'impiegato tecnico del controllo tecnico di finanza della VII classe di rango viene collocato nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale degli ingegneri del catasto e dei servizi tecnici di finanza del Regno e precisamente nel quadro degli ingegneri principali (tabella n. 2) all'inizio del 9° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti

Impiegati d'evidenza del catasto fondiario

(Gruppo *B*)

—

Art. 5.

Gli impiegati d'evidenza del catasto fondiario in servizio alla data del presente decreto, delle classi di rango dalla XI alla VI inclusiva, mantenendo l'attuale titolo di servizio sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il perso-

nale dei geometri del catasto e dei servizi tecnici del Regno (tabella n. 3) con le seguenti norme:

Gli impiegati della XI, X e IX classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i geometri e precisamente quelli dell'XI all'inizio del 6°, quelli della X all'inizio del 9° e quelli della IX all'inizio del 14° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VIII, VII e VI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i geometri principali e precisamente quelli dell'VIII all'inizio del grado, quelli della VII all'inizio dell'11° e quelli della VI all'inizio del 16° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o godimento dei relativi emolumenti.

Impiegati contabili

(Gruppo C)

—

Art. 6.

Gli impiegati contabili delle classi di rango dalla XI alla VI inclusiva sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale di ragioneria delle Intendenze di finanza del Regno (tabella n. 4) con le norme seguenti:

Gli impiegati della XI, X e IX classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i ragionieri e precisamente quelli dell'XI all'inizio del 4°, quelli della X all'inizio del 10° e quelli della IX all'inizio del 16° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VIII e della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i ragionieri capo e precisamente quelli dell'VIII all'inizio del grado e quelli della VII all'inizio del 9° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella rispettiva classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i direttori provinciali di ragioneria all'inizio del 6° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Impiegati per il servizio delle fabbriche e del ricevimento tabacchi

(Gruppo C)

—

Art. 7.

Gli impiegati per il servizio delle fabbriche e del ricevimento tabacchi delle classi di rango dalla XI alla VII inclusiva sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale dei monopoli industriali del Regno (tabelle nn. 5 e 6) con le norme seguenti:

Gli impiegati della XI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli applicati alle scritture (tabella n. 6) all'inizio del 4° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della X nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ufficiali di amministrazione (tabella n. 6) all'inizio del 2° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della IX a seconda delle funzioni che realmente esercitano e della capacità dimostrata nell'esercizio di esse e nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari (tabella n. 5) all'inizio del 13° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti, o nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i capi tecnici aggiunti (tabella n. 6) all'inizio del 5° anno, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti, o nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i direttori amministrativi aggiunti (tabella n 5) all'inizio del grado, con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati della VIII e VII classe di rango sono collocati, a seconda delle funzioni che realmente esercitano, o nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i direttori amministrativi (tabella n. 5) all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti, o nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i capi tecnici (tabella n. 6) all'inizio del 5° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ispettori all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Impiegati doganali

(Gruppo C)

—

Art. 8.

Gli impiegati doganali del gruppo C, delle classi di rango dalla XI alla VII inclusiva, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale doganale del Regno di 1ª categoria (tabella n. 8) con le seguenti norme:

Gli impiegati della XI, X e IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i sotto ispettori o contabili e precisamente quelli dell'XI all'inizio del 4°, quelli della X all'inizio del 10° e quelli della IX all'inizio del 16° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ispettori o contabili principali all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli di anzianità dalla nomina alla IX classe di rango; gli impiegati della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i direttori o ispettori capi o contabili capi all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati della IX classe che abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame doganale superiore e gli impiegati della stessa classe, che anche senza tale esame, siano stati nominati a scelta revisori e secondo il criterio dell'autorità preposta siano ritenuti idonei alle funzioni di ispettore, sono collocati all'inizio del quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ispettori o contabili principali, all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità dalla nomina alla IX classe di rango.

Impiegati d'imposte

(Gruppo D)

—

Art. 9.

Gli impiegati d'imposte delle classi di rango dalla XI alla VII inclusiva sono collocati nei quadri di classificazione degli sti-

pendi stabiliti per il personale delle Agenzie delle imposte del Regno (tabella n. 9) con le norme seguenti:

Gli impiegati della XI, X e IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli agenti e precisamente quelli dell'XI all'inizio del 3° quelli della X all'inizio del 9° e quelli della IX all'inizio del 15° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VIII e della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli agenti capi e precisamente quelli dell'VIII all'inizio del grado e quelli della VII all'inizio del 9° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe e nel godimento dei relativi emolumenti.

Impiegati di cassa

(Gruppo *D*)

—

Art.

Gli impiegati di cassa dalla XI alla VI classe di rango inclusiva sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale delle Delegazioni del tesoro del Regno (tabella n. 10) con le norme seguenit:

Gli impiegati dell'XI, X e IX classe di rango sono collocati nel uadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari o controllori e precisamente quelli dell'XI all'inizio del 4°, quelli della X all'inizio dell'11° e quelli della IX all'inizio del 18° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VIII e della VII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i delegati del tesoro e precisamente quelli dell'VIII all'inizio del grado e quelli della VII all'inizio del 9° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i direttori provinciali del tesoro all'inizio del 6° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Impiegati del lotto

Gruppo *D*)

—

Art. 11

Gli impiegati del lotto delle classi di rango dalla XI alla IX inclusiva sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale del lotto del Regno relativamente al grado di ragioniere e segretario capo (tabella n. 11).

Gli impiegati della XI, X e IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i ragionieri e precisamente quelli dell'XI all'inizio del 4°, quelli della X all'inizio dell'11° e quelli della IX all'inizio del 18° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari capi all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Impiegati degli uffici sali.

(Gruppo *D*).

Impiegati dei magazzini sali.

(Gruppo *E*).

Impiegati dei magazzini vendita di tabacchi.

(Gruppo *E*).

Art. 12.

Gli impiegati degli uffici sali, dei magazzini sali e dei magazzini di vendita tabacchi delle classi di rango dalla XI alla VIII inclusiva sono collocati nei quadri di classificazione stabiliti per il personale dei monopoli industriali del Regno (tabelle n. 5 e 6) con le seguenti norme:

Gli impiegati degli uffici sali, dei magazzini sali e dei magazzini di rivendita tabacchi della XI classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli applicati alle scritture all'inizio del 5° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della X classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ufficiali di amministrazione o capi di riparto tecnico (tabella n. 6) all'inizio del 2° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; quelli della IX classe di rango sono collocati o nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i segretari (tabella n. 5) all'inizio del 13° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti, o nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i capi tecnici aggiunti all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti a seconda delle funzioni che realmente esercitano e della capacità a disimpegnarle; quelli della VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i direttori amministrativi aggiunti all'inizio del 9° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Personale di cancelleria.

Assistenti, officianti, impiegati di cancelleria.

(Gruppo *E*)

—

Art. 13.

Il personale di cancelleria e precisamente gli assistenti ed officianti di cancelleria, nonchè gli impiegati di cancelleria delle classi di rango dalla XI alla VIII inclusiva, è collocato nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno (tabella n. 12), con le seguenti norme:

Gli assistenti, gli officianti di cancelleria, nonchè gli impiegati della XI classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli applicati e precisamente gli assistenti con la loro anzianità di servizio. gli officianti all'inizio del 4° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità negli emolumenti di officiante e quelli dell'XI classe di rango all'inizio del 9° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati della X, IX e VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli archivisti e precisamente quelli della X all'inizio del grado, quelli della IX all'inizio del 9° anno, e quelli dell'VIII all'inizio del 18° anno, tutti con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli

dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Gli impiegati di cancelleria (compresi quelli appartenenti agli impiegati della bassa forza dell'ex-guardia di finanza) collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno relativamente ai gradi di applicato ed archivista, che siano in possesso di titoli richiesti per il servizio di altre categorie d'impiegati di finanza, potranno essere ammessi dal Ministero delle finanze al passaggio ai quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per le corrispondenti categorie del Regno. I rispettivi titoli all'uopo occorrenti dovranno essere presentati entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Impiegati di Economato

(Gruppo *E*)

—

Art. 14.

Gli impiegati d'Economato della XI, X, IX ed VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'Economato del Regno relativamente al grado di segretario (tabella n. 13) e precisamente gli impiegati della XI classe di rango con un servizio non inferiore a 4 anni nella classe all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti diminuita di 4 anni, quelli della X all'inizio del 3°, quelli della IX all'inizio del 12° e quelli dell'VIII all'inizio del 21° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti

Impiegati del dazio consumo

(Gruppo *E*)

—

Art. 15

Gli impiegati del dazio consumo della XI, X, IX e VIII classe di rango - fatta riserva circa la loro sistemazione giuridica con riguardo alla futura sistemazione del dazio consumo nelle nuove Provincie - sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale del dazio consumo del Regno (tabella n. 14) con le seguenti norme:

Gli impiegati della XI e X classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ufficiali o contabili e precisamente quelli della XI all'inizio del 5° e quelli della X all'inizio dell'11° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i primi ufficiali e primi contabili all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nel godimento degli emolumenti della classe; gli impiegati della VIII classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ispettori principali, ispettori e contabili capi all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Ricevitori doganali.

(Gruppo *E*)

—

Art. 16.

I ricevitori doganali del gruppo *E* della XI, X e IX classe di rango, sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale doganale del Regno di II categoria (tabella n. 15) con le seguenti norme:

Gli impiegati della XI e X classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli ufficiali e precisamente quelli dell'XI all'inizio del 5° e quelli della X all'inizio dell'11° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti; gli impiegati della IX classe di rango sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per i primi ufficiali all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità nella classe o nel godimento dei relativi emolumenti.

Personale dell'ex-Guardia di finanza (impiegati e bassa forza)

—

Art. 17.

Gli impiegati (commissari) dell'ex-guardia di finanza, nonchè gli appartenenti alla bassa forza dell'ex-guardia di finanza, sistemati ad impiegati del gruppo *E*, i quali abbiano superato gli esami prescritti per il servizio d'impiegati della guardia di finanza, d'impiegati del dazio consumo di linea e di ricevitori doganali sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale del dazio consumo del Regno (tabella n. 14) o del personale doganale di 2ª categoria (tabella n. 15) con le modalità stabilite per il collocamento nei detti quadri di classificazione dei ricevitori doganali e degli impiegati del dazio consumo.

Gli appartenenti alla bassa forza dell'ex-guardia di finanza, sistemati fra gli impiegati del gruppo *E*, che non abbiano superato i suddetti esami vengono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno relativamente ai gradi di applicato ed archivista con le stesse modalità stabilite per il collocamento del personale di cancelleria ex-regime.

Il personale appartenente alla bassa forza dell'ex guardia di finanza non ancora sistemato fra gli impiegati del gruppo *E*, è collocato — se dalla preposta autorità provinciale di finanza è dichiarato idoneo a disimpegnare mansioni di assistente ed officiante di cancelleria — nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale d'ordine del Regno (tabella numero 12) relativamente al grado di applicato con l'anzianità di servizio.

Quelli invece del personale di questa categoria, che non siano stati dichiarati idonei a disimpegnare mansioni di assistenti ed officianti di cancelleria, sono collocati nei quadri di classificazione degli stipendi stabiliti per i commessi del personale subalterno delle dogane e dazio-consumo (tabella n. 17) con l'anzianità di servizio.

Questi ultimi, ove siano in possesso di titoli richiesti per altre categorie d'impiegati di finanza ex regime, potranno essere ammessi dal Ministero delle finanze al passaggio ai quadri di classificazione delle corrispondenti categorie del Regno. I rispettivi titoli all'uopo occorrenti dovranno essere presentati entro il termine di 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Personale dei Monopoli senza classe di rango

—

Art. 18.

Il personale dei monopoli senza classe, e precisamente i portinai, capi officina, capi sala, capi sala superiori (Werkmeister) è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale dei Monopoli del Regno (tabelle n. 6 e 7) con le seguenti norme;

I portinai sono collocati nel quadro di classificazione degli agenti di controllo, i capi officina nel quadro di classificazione dei capi officina meccanica, i capi sala con non meno di 10 anni di servizio nella qualità di sorvegliante, a seconda della riconosciuta capacità alle rispettive funzioni, o nel quadro di classificazione degli applicati tecnici o degli applicati tecnici in tirocinio; i capi sala superiori (Werkmeister) con non meno di 15 anni di anzianità complessiva di servizio a seconda della riconosciuta idoneità alle rispettive funzioni, o nel quadro di classificazione dei capi di riparto tecnico od in quello degli applicati tecnici.

Il collocamento nei rispettivi quadri di classificazione ha luogo in base all'anzianità decorribile dall'inizio del grado.

Per i capi sala collocati nel quadro di classificazione degli stipendi degli applicati tecnici l'anzianità decorre dalla nomina a capo sala, compreso il periodo di tirocinio.

Sottoimpiegati, esattori d'imposte, servi d'ufficio (servi ausiliari e servi effettivi)

—

Art. 19.

Il personale dei sottoimpiegati, degli esattori d'imposte e dei servi d'ufficio, è collocato nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per il personale degli uscieri e uscieri capi del Regno (tabella n. 16) con le seguenti norme:

I sottoimpiegati, gli esattori d'imposte ed i servi d'ufficio ausiliari ed effettivi con un servizio complessivo inferiore ai 12 anni sono collocati nel quadro di classificazione degli stipendi stabiliti per gli uscieri all'inizio del 4° anno con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli dell'anzianità di servizio; i sottoimpiegati, i servi e gli esattori d'imposte con un servizio di 12 o più anni in quello degli uscieri capi all'inizio del grado con l'aggiunta di tanti anni quanti sono quelli del servizio diminuita di 12 anni.

CAPO II.

Disposizioni varie

—

Art. 20.

I giudizi sulle funzioni ed attitudini di cui agli articoli 7, 12, 13, 17 e 18 del presente decreto spettano al Ministro delle finanze. Spetta al Ministro stesso il diritto di revocare le conferme provvisorie, le riassunzioni e le riammissioni in servizio comunque avvenute e da qualunque autorità deliberate, come pure di riesaminare i titoli e l'anzianità di ciascun impiegato.

Eguale diritto avrà il Ministro del tesoro per il personale da lui dipendente.

I giudizi e i provvedimenti dei Ministri delle finanze e del tesoro sono inappellabili.

Art. 21.

L'impiegato od agente che sia provvisto di un trattamento economico complessivo superiore a quello che gli spetterebbe per effetto della presente assimilazione provvisoria compresevi le indennità di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 1, conserva la differenza come assegno personale da assorbirsi nei successivi aumenti.

Se all'impiegato dev'essere applicato, perchè più vantaggioso, il trattamento complessivo risultante dalla presente assimilazione, tale trattamento dev'essergli corrisposto nei limiti della somma effettiva al netto percepita da un impiegato delle altre Provincie del Regno, avente eguale collocamento nei quadri ed eguale stato di famiglia.

All'impiegato od agente che per effetto dell'inquadramento venisse a conseguire un trattamento inferiore a quello che avrebbe ottenuto in base alla complessiva anzianità di servizio se fosse stato collocato nel quadro del grado inferiore è corrisposta la differenza come assegno personale soggetto ad assorbimento negli aumenti successivi.

Il collocamento dell'attuale personale nei quadri di classificazione a norma degli articoli precedenti, è fatto con riferimento alla posizione di ciascun impiegato al 1° luglio 1920 tenendo conto altresì delle promozioni e nomine maturatesi fino al 1° ottobre 1921.

Le frazioni di anno risultanti al 1° luglio 1920 sono calcolate come anno intero.

Tranne per quanto riguarda l'assegno temporaneo mensile, di cui la legge 13 agosto 1921, n. 1080, che decorre dal 1° marzo 1921, i maggiori emolumenti dipendenti dal collocamento nei nuovi quadri di classificazione degli stipendi decorrono dal 1° luglio 1920, e nei casi di promozioni e nomine posteriori a questa data dal 1° del mese successivo alla data dell'avvenuta promozione o nomina.

Art. 22.

Gl'impiegati o agenti che siano provvisti di pensione a carico dello Stato, non possono cumulare la pensione stessa con gli emolumenti inerenti al posto attualmente ricoperto, salvi i casi ed i limiti previsti dall'articolo 10 del R. decreto 19 luglio 1862, n. 722, modificato con l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 899.

Art. 23.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili al personale di qualsiasi categoria, assunto dalle autorità italiane dopo l'armistizio di Villa Giusti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLE.

Tabella n. 1.

Impiegati di concetto delle Intendenze di finanza

—

Segretari

Stipendio iniziale L. 4000.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 5 anni L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

Segretari capi.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 9400 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 10200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 11000 al compimento del 12° anno di grado.

Intendenti aggiunti.

Stipendio iniziale L. 10500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 11500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 12500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni L. 12800 al compimento del 15° anno di grado.

Intendenti ispettori

Stipendio iniziale L. 10500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 11500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 12500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 5 anni L. 13000 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 2.

Personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza

(Categoria I)

—

Ingegneri principali.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 9400 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 10200 al compimento dell'8 anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni L. 11000 al compimento del 12° anno di grado.

Ingegneri capi.

Stipendio iniziale L. 10500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 11500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni L. 12500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni L. 12800 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 3.

Personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza

—

(Categoria II).

Geometri

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado

Geometri principali.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10.200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11000 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 4.

Impiegati di ragioneria

—

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Ragionieri capi.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11000 al compimento del 15° anno di grado.

Direttori provinciali di ragioneria.

Stipendio iniziale L. 10500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L 11500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12500 al compimento del 10° anno di grado
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 12800 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 5

Monopoli industriali

—

Segretari

Stipendio iniziale L. 4500.

Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5300 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni. L 6100 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7700 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 8500 al compimento del 20° anno di grado.

Direttori amministrativi aggiunti.

Stipendio iniziale L. 7000.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9500 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10000 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10500 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 11500 al compimento del 28° anno di grado.

Direttori amministrativi, ispettori.

Stipendio iniziale L. 8200.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9500 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10000 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10500 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 11000 al compimento del 20° anno di grado.

Tabella n. 6.

Monopoli industriali

Applicato tecnico di tirocinio
ed applicato alle scritture in tirocinio.

Stipendio L. 3150.

Applicati tecnici ed applicati alle scritture.

Stipendio iniziale L. 3500.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento del 20° anno di grado.

Capi di riparto tecnico, capi di officina meccanica
ed ufficiali d'amministrazione.

Stipendio iniziale L. 4500.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 4 anni, L. 6000 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7000 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 7500 al compimento del 20° anno di grado.

Capi tecnici aggiunti.

Stipendio iniziale L. 6500.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7100 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7700 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 8500 al compimento del 16° anno di grado.

Capi tecnici.

Stipendio iniziale L. 7500.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8200 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8900 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9500 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10000 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 10500 al compimento del 20° anno i grado.

Tabella n. 7

Monopoli industriali

Agenti di controllo.

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 4600 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L 600 dopo 4 anni, L. 5200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5800 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 200 dopo 3 anni, L. 6000 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 8

Impiegati di dogana

Sottoispettori contabili.
(categoria 1ª).

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

Ispettori, contabili principali.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11000 al compimento del 12° anno di grado.

Direttori, ispettori capi, contabili capi.

Stipendio iniziale L. 10500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11500 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 12800 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 9.

Impiegati dell'Agenzie delle imposte

—

Agenti

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 6400 al compimento del 12° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 16° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 20° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8400 al compimento del 24° anno di grado
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 29° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 34° anno di grado.

Agenti capi.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L 9400 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11000 al compimento del 12° anno di grado

Tabella n. 10

Impiegati delle delegazioni del tesoro

—

Segretari o controllori.

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Delegati del tesoro.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 9400 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 10200 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 11000 al compimento del 15° anno di grado

Direttore provinciale del tesoro.

Stipendio iniziale L. 10500.
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 11500 al compimento del 5° anno di grado
Aumento di L. 1000 dopo 5 anni, L. 12500 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 300 dopo 5 anni, L. 12800 al compimento del 15° anno di grado.

Tabella n. 11.

Impiegati del lotto

—

Ragionieri.

Stipendio iniziale L. 4000.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 4800 al compimento del 5° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 5600 al compimento del 10° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 6400 al compimento del 15° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 19° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7800 al compimento del 23° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 8400 al compimento del 28° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9000 al compimento del 33° anno di grado.
Aumento di L. 600 dopo 5 anni, L. 9600 al compimento del 38° anno di grado.

Segretari capi.

Stipendio iniziale L. 8600.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 9400 al compimento del 4° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 10200 al compimento dell'8° anno di grado.
Aumento di L. 800 dopo 4 anni, L. 11000 al compimento del 12° anno di grado.

Tabella n. 12.

Personale d'ordine

—

Applicati.

Stipendio iniziale L. 3000.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3300 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3900 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4200 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4800 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5100 al compimento del 28° anno di grado.

Aumento di L. 400 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 32° anno di grado.

Archivisti.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Tabella n. 13.

Impiegati d'economato.

Stipendio iniziale L. 5000.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5600 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6200 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 6800 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 7400 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8000 al compimento del 20° anno di grado.

Tabella n. 14.

Impiegati del dazio di consumo

—

Ufficiali e contabili.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 4600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5200 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5800 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 24° anno di grado.

Aumento di L. 800 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8500 al compimento del 34° anno di grado.

Primi ufficiali e primi contabili.

Stipendio iniziale L. 7500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 9500 al compimento del 13° anno di grado.

Ispettori principali, ispettori contabili capi.

Stipendio iniziale L. 8500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 9100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 10500 al compimento del 13° anno di grado.

Tabella n. 15.

Impiegati di dogana

(Categoria II)

—

Ufficiali.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 4000 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L 4600 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5200 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 5800 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 6500 al compimento del 20° anno di grad

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 7200 al compimento del 24° anno di grado.

Aumanto di L. 800 dopo 5 anni, L. 8000 al compimento del 29° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 5 anni, L. 8500 al compimento del 34° anno di grado

Primi ufficiali.

Stipendio iniziale L. 7500.

Aumento di L. 600 dopo 4 anni, L. 8100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 8800 al compimento dell' 8 anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 9500 al compimento del 13° anno di grado.

Commissari

Stipendio iniziale L. 8500.

Aument odi L. 600 dopo 4 anni, L. 9100 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 4 anni, L. 9800 al compimento dell' 8 anno di grado.

Aumento di L. 700 dopo 5 anni, L. 10500 al compimento del 13° anno di grado.

Tabella n. 16.

Uscieri e uscieri capi

—

Uscieri.

Stipendio iniziale L. 2400.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2600 al compimento del 4° anno di grado

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 2800 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L. 200 dopo 4 anni, L. 3000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L 3300 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3600 al compimento del 20° anno di grado.

Uscieri capi.

Stipendio iniziale L. 3500.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 3800 al compimento del 4° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4100 al compimento dell'8° anno di grado.

Aumento di L 300 dopo 4 anni, L. 4400 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 4700 al compimento del 16° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 4 anni, L. 5000 al compimento del 20° anno di grado.

Tabella n. 17.

Personale subalterno doganale dazio consumo

(Tabella C. R. D. L. 16 gennaio 1921, n. 12 *Gazzetta ufficiale* 31 gennaio 1921, n. 25)

—

Commessi.

Stipendio iniziale L. 2500

Aumento di L. 300 dopo 3 anni, L. 2800 al compimento del 3° anno di grado

Aumento di L. 400 dopo 3 anni, L. 3200 al compimento del 6° anno di grado.

Aumento di L. 300 dopo 3 anni, L. 3500 al compimento del 9° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 4000 al compimento del 12° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 4500 al compimento del 15° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 3 anni, L. 5000 al compimento del 18° anno di grado.

Aumento di L. 500 dopo 4 anni, L. 5500 al compimento del 22° anno di grado.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro delle finanze
DE STEFANI

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 149, che estende ai territori annessi al Regno la tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estese le disposizioni in materia di tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità inseriti nei giornali, nelle pubblicazioni periodiche ed in altre stampe, portate dei decreti Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1825, e 22 dicembre 1918, n 2003.

Art 2.

Alla tassa contemplata nel precedente articolo è applicabile il contributo di venti centesimi per ogni lira a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole, in conformità del R. decreto 18 dicembre 1921, n. 1859.

Art. 3.

Qualora alla data di applicazione del presente decreto non fossero stati ancora istituiti nei territori annessi gli Uffici finanziari in conformità dell'ordinamento vigente nel Regno, le attribuzioni deferite agli Uffici del registro ed alle Intendenze di finanza, saranno esercitate rispettivamente dagli Uffici delle imposte (Ufficio del bollo) e dalle autorità provinciali di finanza.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° marzo 1923.

Da tale data decorreranno i termini per le denuncie prescritte dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni portate da leggi ed ordinanze del cessato regime contrarie al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 166, che estende alle nuove Provincie le disposizioni di legge sugli esplosivi, vigenti nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Veduto il R. decreto 22 settembre 1922, n. 1304;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto, delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono pubblicati ed avranno esecuzione, con le modifiche di cui agli articoli seguenti:

1° gli articoli 21, 22 e 23 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª);

2° gli articoli 24 a 33 del regolamento alla predetta legge approvato con R. decreto 8 novembre 1889, n. 6157 (serie 3ª), con le modifiche apportatevi con R. decreto 2 marzo 1893, n. 140;

3° il regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1906, n. 74, in sostituzione del capo 2° del regolamento 3 agosto 1894, n. 389, per l'esecuzione della legge 19 luglio 1894, n. 314, sui reati commessi con materie esplodenti; le aggiunte e le varianti successivamente apportate agli allegati al detto regolamento con decreto Ministeriale 16 febbraio 1909 a sensi degli articoli 4 e 21 (3° comma) dello stesso;

4° il regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle industrie che trattano od applicano materie esplodenti, approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 232;

5° il testo unico della legge per la tassa sulle polveri piriche e sugli esplodenti approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n. 56, con le modifiche di cui agli articoli 2 e 3 (2° comma) del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1064, ed al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592 (allegato *H*);

6° il regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1902, n. 85, per l'esecuzione del testo unico della legge per la tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti.

Art. 2

Limitatamente agli impianti di fabbriche e depositi di materie esplosive, sono estese ai territori indicati all'articolo precedente, anche le norme contenute nel regolamento generale per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie, approvato con Regio decreto 18 giugno 1899, n. 230.

Art. 3.

Le attribuzioni conferite ai prefetti dalle disposizioni indicate all'art. 1, sono esercitate, nei limiti delle rispettive circoscrizioni, dai prefetti di Trento, Trieste e Zara e dai vice prefetti succeduti agli ex-vice commissari generali civili, a termini dell'art. 2, capoverso del R. decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1353, concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove Provincie; quelle delle Intendenze di finanza spettano alle autorità provinciali di finanza, quelle degli Uffici del registro spettano agli Uffici delle imposte e del bollo.

Fino a quando non siano istituiti nelle nuove Provincie gli uffici tecnici di finanza, le funzioni a essi demandate spettano alle autorità di finanza di 1ª istanza (Ispettorati e Direzioni distrettuali) cui può essere aggregato personale tecnico appartenente ai ruoli del Regno.

Con decreto del Ministro delle finanze, tutte od alcune di dette funzioni, possono essere affidate, anzichè alle autorità di finanza di 1ª istanza, ad ingegneri di finanza appartenenti ai ruoli del Regno.

Art. 4.

La licenza per fabbricare, tenere in deposito, trasportare o vendere dinamiti e detonanti, non può essere concessa, oltre che alle persone di cui all'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1906, n. 74, a coloro che abbiano riportato pene corrispondenti (art. 2 del R. decreto 5 marzo 1922, numero 288) a quelle ivi indicate per analoghi reati, puniti in applicazione di leggi penali preesistenti all'entrata in vigore del R. decreto 23 giugno 1921, n. 887.

Art. 5.

Ai funzionari ed agenti indicati al n. 1 dell'art. 1 del regolamento 9 marzo 1902, n. 85, sono aggiunti i funzionari ed agenti appartenenti ai ruoli del cessato regime, addetti al servizio delle imposte di produzione.

Art. 6.

Fino a che saranno estese alle nuove Provincie le norme della legge 13 novembre 1887, n. 5028, citato nell'art. 2 del regolamento 9 marzo 1902, n. 85, si applicano quelle vigenti per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 7.

All'art. 14 del regolamento 9 marzo 1902, n. 85, è aggiunto il seguente comma:

« Fino a quando non sarà possibile eseguire presso le autorità delle nuove Provincie le operazioni relative ai depositi della Cassa depositi e prestiti e quelle sui titoli del Debito pubblico del Regno, le cauzioni pos-

sono essere prestate secondo le norme del cessato regime per i depositi cauzionali, relativi alle imposte di produzione ».

Art. 8.

Il pagamento delle indennità di cui al penultimo comma dell'art. 37 del regolamento 9 marzo 1902, numero 85, è fatto secondo le norme vigenti nelle nuove Provincie. La riscossione prevista dall'ultimo comma dello stesso articolo e dall'art. 48, è fatta secondo le norme vigenti per i risarcimenti doganali (crediti gabellari).

Art. 9.

L'art. 53 del regolamento 9 marzo 1902, n. 85, è modificato come segue:

« Agli uffici delle imposte e del bollo non spetta alcun aggio per la distribuzione delle marche ».

Art. 10.

Nel territorio dei comuni di Zara e di Lagosta, considerato fuori della linea doganale, a sensi del R decreto-legge 13 marzo 1921, n. 295, non si applica la tassa di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti, nè hanno vigore gli articoli 1 a 4, 6 a 12, 15, 17 a 21, 30 (lettere *a*, *b*), 35 e 36 del testo unico approvato con R. decreto 2 marzo 1902, n 56 (modificato con l'allegato *H* del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592), e gli articoli 2 a 16, 18 a 28, 30 a 36, 42, 58 a 61, 64 e 65 del regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1902, n. 85.

Per le fabbriche dei prodotti esplosivi, nel predetto territorio, le licenze sono subordinate all'approvazione del Ministero delle finanze che potrà prescrivere norme speciali, per l'esercizio della sorveglianza fiscale nei rapporti delle fabbriche stesse col territorio doganale.

L'introduzione nel territorio doganale, di prodotti esplosivi fabbricati in quello di Zara e Lagosta è sottoposta alle stesse norme che, nei riguardi fiscali, si applicano per l'importazione di prodotti esplosivi dall'estero.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Per la prima applicazione del presente decreto, oltre alle norme previste negli articoli seguenti, valgono le disposizioni transitorie riportate al capitolo VI dell'allegato *B* al regolamento 21 gennaio 1906, n. 74, e, salvo il disposto dell'articolo precedente, quelle degli articoli 59 a 65 del regolamento 9 marzo 1902, n. 85.

Art. 12.

Le licenze ed autorizzazioni rilasciate dalle autorità contemplate nelle leggi del cessato regime, devono essere sostituite, nel termine di due mesi dall'andata in vigore del presente decreto, dalle licenze ed autorizzazioni spettanti alle autorità contemplate nelle disposizioni estese col presente decreto alle nuove Provincie.

Art. 13.

Ai concessionari di fabbriche e depositi già esistenti nel giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, è accordato il termine di due mesi dalla predetta data, per provvedersi delle licenze di esercizio prescritte dal testo unico 2 marzo 1902, n. 56, modificato del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592.

Le autorità competenti al rilascio di tali licenze hanno facoltà di consentire per gli impianti già esistenti, deroghe alle norme stabilite dal predetto testo unico e dal regolamento 9 marzo 1902, n. 85, circa le condizioni cui le fabbriche ed i depositi devono soddisfare nei riguardi finanziari.

Art. 14.

Entro i limiti stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1901, la risoluzione di ogni dubbio o questione che potesse sorgere nella applicazione del presente decreto, è demandata alla Commissione consultiva per le sostanze esplosive presso il Ministero dell'interno.

Art. 15.

Sono abrogate le ordinanze Ministeriali 2 luglio 1877, (B. L. I. n. 88), 22 settembre 1883 (B. L. I. n. 156), 17 maggio 1891 (B. L. I. n. 62) ed ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entrerà in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — CAVAZZONI — DE STEFANI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 223, che approva il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta camerale nel distretto della Camera di commercio e industria di Foligno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 giugno 1918, n. 222, con cui la Camera di commercio e industria di Foligno venne autorizzata ad imporre un'annua tassa sugli esercenti commercio e industria nel proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio o industria e il regolamento approvato col R. D. 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Vista la deliberazione 3 luglio 1922 del Consiglio della suddetta Camera di commercio e industria;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Foligno è autorizzata ad applicare un'annua imposta agli esercenti commercio e industria del proprio distretto camerale.

Art. 2.

L'imposta suddetta può essere estesa ai redditi commerciali e industriali desunti dalla tabella dei redditi formata per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, limitatamente alla categoria « *B* » e al gruppo XXVI della categoria « *C* ».

Art. 3.

L'aliquota della tassa non potrà oltrepassare il limite massimo di L. 1,50 per ogni cento lire di reddito scritto a ruolo.

Art. 4

Entro il limite suindicato, la Camera predetta sottoporrà, in ciascun anno, all'approvazione del Ministero per l'industria e il commercio, la aliquota della imposta da applicarsi nell'esercizio successivo.

Art. 5.

Sono esenti dall'imposta i redditi inferiori alle L. 300 di cat. « B » ed alle L. 400 di cat. « C ».

Art. 6.

La riscossione dell'imposta in parola è effettuabile con le forme e coi privilegi con cui si esigono le imposte dirette e secondo le norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 7.

Sono abrogati il suddetto decreto Luogotenenziale 6 giugno 1918, n. 222, e il regolamento ivi allegato, che è sostituito per ogni effetto, dal regolamento annesso al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

REGOLAMENTO

per l'applicazione della imposta camerale nel Distretto della Camera di commercio e industria di Foligno

CAP. I.

Applicazione dell'Imposta

Art. 1.

Ogni anno la Camera, in sede di approvazione del bilancio preventivo, ed entro il limite, di cui al R. decreto autorizzante l'applicazione dell'imposta, sulla base del fabbisogno annuale della Camera e tenendo conto dell'ammontare, prevedibile per l'esercizio venturo, dei redditi industriali e commerciali del Distretto, determina l'aliquota con la quale dovrà applicarsi l'imposta camerale nell'esercizio successivo.

La detta aliquota deve essere approvata dal Ministero per la industria e il commercio.

CAP. II.

Formazione dei ruoli

Art. 2.

Per la formazione dei ruoli dei contribuenti la Camera ottiene dalle agenzie delle imposte dirette gli elenchi dei redditi compresi nei ruoli principali suppletivi sui quali è applicabile l'imposta camerale.

Tali elenchi devono essere divisi per Comuni e portare l'indicazione del reddito e dell'esercizio da cui il reddito proviene; le nuove iscrizioni e le variazioni di reddito in confronto all'anno precedente, devono essere distinte con apposito contrassegno.

La consegna degli elenchi da parte degli agenti deve effettuarsi non oltre il 10 gennaio.

La Camera corrisponde agli agenti, per la compilazione di detti elenchi, un compenso, che verrà determinato dall'Ufficio di presidenza.

Art. 3.

Entro il mese di gennaio la Camera procede alla formazione della matricola, applicando ai redditi accertati l'aliquota deliberata ed approvata come all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 4.

Compilato l'elenco dei contribuenti, la Camera lo pubblica nell'albo pretorio, tenendolo esposto per il periodo di dieci giorni.

Entro lo stesso periodo la Camera provvede per mezzo dei messi comunali alla notifica agli interessati delle nuove iscrizioni e variazioni di reddito in confronto dell'anno precedente.

Art. 5.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'elenco o dalla notificazione individuale, gli interessati possono ricorrere alla Camera di commercio.

Art. 6.

Decorso detto termine non oltre il mese di febbraio, l'Ufficio forma i ruoli delle partite non contestate o definite e li sottopone all'approvazione del Consiglio. I ruoli sono pubblicati nell'albo pretorio della Camera per otto giorni. Contro le risultanze dei ruoli è ammesso il ricorso nel termine di un mese dalla pubblicazione alla Camera di commercio soltanto per la iscrizione di partite contestate o non definite, per omissione della prescritta notificazione e per errore materiale.

Art. 7.

I reclami devono presentarsi direttamente all'Ufficio della Camera che ne rilascia ricevuta.

Art. 8.

I ruoli sono pubblicati per otto giorni consecutivi, mediante deposito negli Uffici della Camera per il comune di Foligno, negli Uffici comunali e mediante avviso nell'albo pretorio per gli altri Comuni. La Camera preannuncia con manifesto la pubblicazione dei ruoli.

CAP. III.

Riscossione

Art. 9.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente i sindaci consegnano agli esattori i ruoli muniti della relazione di pubblicazione, ritirandone analoga ricevuta nella quale è dichiarato l'ammontare dei ruoli stessi e la data della consegna.

Una copia conforme di tale ricevuta, insieme al pubblico manifesto corredato dalla dichiarazione di affissione, è dai sindaci trasmessa alla Camera.

Art. 10.

Accertata la consegna dei ruoli a tutti gli esattori, la Camera trasmette al ricevitore provinciale gli elenchi con l'indicazione dell'ammontare dei singoli ruoli, dei quali gli esattori sono costituiti debitori.

Art. 11.

La riscossione dell'imposta è fatta dagli esattori comun , i quali devono preventivamente trasmettere a ciascun contribuente una cartella, nella quale sono indicati un numero dell'articolo del ruolo e l'ammontare dell'imposta. L'imposta è riscossa in tre rate in coincidenza con la seconda, terza e quarta rata di R. M. e cioè nel decimo giorno dei mesi prile, giugno e ago o

Art. 12.

Gli esattori a garanzia della riscossione dei ruoli camerali devono prestare una cauzione uguale a un terzo dell'intero ammontare dei ruoli. Rispetto alla costituzione valutazione ed approvazione della garanzia valgono le norme stabilite dalle leggi, e dai regolamenti vigenti sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 13.

Il versamento delle somme esatte è fatto dagli esattori non più tardi di quindici giorni dal termine fissato per la riscossione di ciascuna rata, nelle mani del ricevitore provinciale che ne rilascia quietanza. Il versamento è fatto al lordo di aggio e spese.

Il ricevitore provinciale rimette a sua volta alla Camera, entro cinque giorni dall'incasso, le somme versate dagli esattori.

Art. 14.

Il ritardo da parte degli esattori nell'eseguire il versamento al ricevitore provinciale porta di conseguenza l'applicazione di una multa nella misura prevista dall'art. 81 della legge 19 giugno 1902, n. 281.

Art. 15.

Gli esattori rispondono del non riscosso ed hanno diritto:

a) ad un aggio equivalente a quello per il quale riscuotono le altre imposte;

b) al rimborso delle spese postali ed accessorie;

c) al rimborso delle quote inesigibili.

La domanda di rimborso delle quote inesigibili deve essere avanzata non oltre il mese di ottobre, e corredata dal certificato dell'avvenuto rimborso della R. M. corrispondente e dal verbale di infruttuoso pignoramento fatto nei modi stabiliti per l'imposta di R. M.

Art. 16.

Per quanto non è disposto nel presente regolamento, valgano le disposizioni vigenti per la riscossione delle imposte dirette dello Stato.

Roma, 14 gennaio 1923.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'industria e il commercio
TEOFILO ROSSI.

Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 238, che approva le nuove tabelle per la sistemazione del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente: Delegazione di pieni poteri al Nostro Governo per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 16 febbraio 1923 sono approvate le annesse tabelle organiche del personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici (tabella A), del R. Corpo del Genio civile (tabella B), del Magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova (tabella C), nonchè quelle del personale di custodia delle opere idrauliche e di bonifica (tabelle D ed E), viste, d'ordine Nostro, dal Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici.

Art. 2.

A decorrere dal 16 febbraio 1923 sono soppressi i ruoli transitori del personale aggiunto dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del R. Corpo del Genio civile.

Art. 3.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti faranno passaggio nei corrispondenti ruoli ordinari dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, quando siano forniti dei titoli di studio prescritti e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Agli effetti del passaggio nella carriera di ragioneria, in applicazione delle presenti disposizioni, saranno ritenuti equipollenti la licenza liceale, la licenza di Istituto tecnico e quella dei Regi Istituti commerciali.

Faranno passaggio nei ruoli ordinari, ai corrispon-

denti gradi, quando vi sia il parere favorevole del Consiglio predetto;

a) gli archivisti e gli ufficiali d'ordine aggiunti dell'Amministrazione centrale e del Genio civile;

b) i disegnatori e gli assistenti aggiunti del Genio civile;

c) gli uscieri aggiunti dell'Amministrazione centrale e del Genio civile.

Art. 4.

Gli impiegati del ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale aventi le qualifiche di ispettore, ragioniere, vice ispettore o computista, che non siano forniti dei titoli di studio prescritti per l'ammissione nei ruoli del personale amministrativo, di vigilanza o di ragioneria e gli aiutanti del ruolo aggiunto del Genio civile, che non siano provvisti dei titoli di studio prescritti per la nomina al grado di ingegnere o di geometra, faranno passaggio, i primi, nel grado di archivista del ruolo ordinario dell'Amministrazione centrale, ed i secondi, nel grado di disegnatore o di assistente o di archivista del Genio civile, a seconda delle mansioni esercitate e delle attitudini dimostrate, in conformità al parere del Consiglio di Amministrazione.

Gli impiegati predetti, dopo il passaggio di cui al presente articolo, conserveranno l'attuale loro titolo, tranne gli ispettori, i ragionieri ed i vice ispettori che assumeranno invece quello di sotto ispettori aggiunti.

Art. 5.

Gli impiegati del ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale, provenienti dalla categoria degli assistenti per la vigilanza sulla costruzione di ferrovie concesse alla industria privata, che furono inscritti nel ruolo aggiunto medesimo, a termini dell'art. 10 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, e che non potranno usufruire dei benefici di cui agli articoli 3 e 4, faranno passaggio nel ruolo ordinario dei geometri del Genio civile se sono forniti dei titoli di studio prescritti, ovvero, in mancanza di titoli, nel ruolo dei disegnatori e degli assistenti del Real Corpo del Genio civile, in conformità del parere del Consiglio di amministrazione.

Questi ultimi, se hanno la qualifica di ispettore o di ragioniere o di vice ispettore, assumeranno, dopo il passaggio, di ruolo, il titolo di sotto ispettore aggiunto.

Gli impiegati predetti continueranno dopo il passaggio nel ruolo ordinario, a prestare servizio per le costruzioni ferroviarie.

Art 6.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti che faranno passaggio nei ruoli ordinari, conseguiranno la nomina nei ruoli medesimi a partire dalla data indicata nell'art. 2 o prenderanno posto dopo gli ultimi nominati nei ruoli ordinari e si gradueranno tra loro secondo l'ordine risultante dalla classificazione di ciascuno nei quadri degli stipendi, del grado in cui vengono inscritti, a termini dei Regi decreti 23 ottobre 1919, n. 1971 e 30 settembre 1922, n 1290 ed a parità di tale condizione, secondo l'anzianità di servizio nell'Amministrazione dei lavori pubblici, e a pari anzianità di servizio, secondo l'età.

Qualora per effetto della nuova classificazione fosse loro assegnato uno stipendio inferiore a quello goduto al momento del passaggio di ruolo, la differenza è conservata a titolo di assegno personale fino all'assorbimento per successivi aumenti

I collocamenti nei ruoli ordinari di cui sopra saranno effettuati con precedenza su ogni altro avente diritto a nomina nei ruoli medesimi, in virtù di altre disposizioni.

Agli effetti dell'inquadramento nei nuovi gradi sarà computato per intero il servizio prestato:

a) come ispettore, per i gradi di segretario, di ispettore di vigilanza e di ragioniere;

b) come ragioniere, vice ispettore e computista per i gradi di ragioniere e di geometra.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti non si applicano agli impiegati aggiunti che abbiano i requisiti di età e di servizio previsti da disposizioni generali per il collocamento a riposo.

Nel computo degli anni di servizio si calcolano quelli passati in qualità di straordinari o di avventizi.

Art. 8.

Le scrivane dattilografe del ruolo aggiunto dell'Amministrazione centrale, che ne siano riconosciute meritevoli dal Consiglio d'amministrazione, con giudizio di merito comparativo ed in numero non superiore ad otto, faranno passaggio nel ruolo del personale d'ordine al grado di applicato, conservando l'attuale qualifica.

Esse non potranno conseguire la promozione al grado di archivista.

Il servizio di copiatura che non possa essere disimpegnato dalle dette dattilografe e dal personale d'ordine viene affidato ad Imprese o Cooperative mediante appalto o cottimi fiduciari

Le norme per questi appalti e per i cottimi saranno stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze

Art. 9.

Sono abrogate tutte le disposizioni che consentono il collocamento fuori ruolo dei funzionari dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e del Reale Corpo del Genio civile.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione e di disciplina per il personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, ed è composto:

a) per il personale amministrativo, di ragioneria, d'ordine e subalterno, nel modo indicato nell'art 47, secondo comma, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

b) per il personale di ruolo di vigilanza, dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, del direttore generale dei servizi del Segretariato generale, ovvero, in mancanza di questi, del direttore capo divisione del personale e di due ispettori del ruolo di vigilanza.

Questi ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti uno per anno. Dopo il primo anno è estratto a sorte l'ispettore che deve cessare dalle funzioni;

c) per il personale del Real Corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica, del presidente o dei presidenti di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, dei direttori generali preposti ad una Direzione generale del Ministero dei lavori pubblici, dell'ispettore generale delle ferrovie, tramvie ed automobili e di sei ispettori superiori del Genio civile.

Questi ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti tre per anno. Dopo il primo anno sono estratti a sorte i tre che devono cessare dalle funzioni. Gli ispettori superiori che cessano di far parte del Consiglio non possono esservi richiamati nuovamente se non trascorso un biennio dalla cessazione.

In caso di impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato, la Presidenza del Consiglio è assunta dal presidente del Consiglio superiore anzidetto o dal presidente di sezione piu anziano; ed in caso di impedimento del presidente del Magistrato alle acque, questi è sostituito da uno degli ispettori superiori del Genio civile addetti al Magistrato, nominato su proposta del presidente e per un biennio, con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

In mancanza del direttore generale dei servizi del Segretariato generale fa parte del Consiglio il direttore capo della Divisione personale.

Funzionari designati dal Ministro esercitano le funzioni di segretari del Consiglio.

Art. 11.

I posti di custode idraulico di cui al regolamento approvato con R. decreto 29 dicembre 1908, n. 832, sono soppressi, e coloro che trovansi attualmente in servizio con tale denominazione, sono inclusi nel ruolo degli ufficiali di bonifica entro il limite dei posti disponibili.

Art. 12.

Al pagamento delle indennità fisse e di quelle di viaggio e di soggiorno fuori della ordinaria residenza, dovute al personale sia di ruolo che provvisorio ed avventizio del Genio civile e dei Circoli ferroviari di ispezione, nonchè al personale dell'Amministrazione centrale destinato presso gli uffici del Genio civile ed ai Circoli ferroviari di ispezione, si provvede mensilmente a cura degli ingegneri capi del Genio civile e dei funzionari preposti ai Circoli di ispezione con fondi a loro disposizione, in base a liquidazione provvisoria fatta dagli stessi capi di ufficio.

I mandati a disposizione per tali titoli non potranno superare il limite di L. 250.000 e su di essi il funzionario delegato potrà trarre buoni per l'intero importo di ciascuna indennità.

I predetti funzionari presenteranno al Ministero rendiconti mensili accompagnati dalle relative tabelle e dai relativi certificati di servizio entro la prima quindicina del mese successivo a quello cui le indennità si riferiscono.

Il discarico sarà pronunciato alla fine dell'esercizio.

Art. 13.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Con decreto del Ministro delle finanze, saranno introdotte in bilancio variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli organici

—

Tabella A.

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Personale amministrativo

—

Direttori generali (1), posti 3.
Direttori capi divisione, id. 13.
Capi sezione, id. 40.
Primi segretari, id. 46.
Segretari, id. 65,
Totale posti 167.

(1) I direttori generali attualmente in servizio per il disimpegno degli incarichi di cui agli articoli 4 e 6 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1809, vi rimangono in soprannumero con lo stipendio di cui sono ora provvisti.

Per il periodo indicato nel 1° comma dell'art. 4 predetto, il direttore generale preposto al Segretariato generale conserva altresì l'indennità di carica.

Personale di vigilanza

Ispettore generale, posti 1.
Ispettori superiori, id. 4.
Capi divisione, direttori di Circolo, ispettori capi, id. 16.
Ispettori principali di sezione, id. 20.
Primi ispettori, id. 30.
Ispettori, id. 28.
Totale posti 99.

Personale di ragioneria.

Direttore capo di ragioneria, posti 1.
Direttori capi divisione di ragioneria, id. 2.
Capi sezione di ragioneria, id. 12.
Primi ragionieri, id. 35.
Ragionieri, id. 60.
Cassiere economo, id. 1.
Totale posti 111.

Personale d'ordine.

Archivisti, posti 110 (1).
Applicati, id. 100.
Totale posti 210.

Personale subalterno.

Commessi ed uscieri capi, posti 30.
Uscieri, id. 86.
Totale posti 116.

Tabella B.

Real Corpo del Genio civile

Personale tecnico superiore (1ª categoria)

Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, posti 1.
Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (2), id. 4.
Ispettori superiori, id. 26.
Ingegneri capi, id. 80.
Ingegneri principali, id. 420.
Ingegneri, id. 80.
Totale posti 611.

Personale tecnico di 2ª categoria.

Geometri principali, posti 270.
Geometri, id. 560.
Totale posti 830.

Personale dei disegnatori.

Disegnatori, posti 160.

Personale degli assistenti.

Assistenti, posti 600.

Personale d'ordine

Archivista, posti 120.
Ufficiali d'ordine, id. 230.
Totale posti 350.

Personale subalterno.

Uscieri capi, posti 70.
Uscieri, id. 120.
Totale posti 190.

(1) N. 90 dei detti posti costituiranno il ruolo degli archivisti, mentre gli altri 20 saranno riassorbiti per il verificarsi delle corrispondenti vacanze.

(2) Uno dei presidenti di sezione avrà il titolo e le funzioni di vice presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tabella C.

Magistrato alle acque

Presidente del Magistrato alle acque, posti 1.

Tabella D.

Personale di custodia delle opere idrauliche.

Ufficiali idraulici, posti 372.

Tabella E.

Personale di custodia delle bonifiche.

Ufficiali di bonifica, posti n. 85.
Capi meccanici, id. 2.
Sotto capi meccanici, id. 2.
Totale posti 89.

Il Ministro dei lavori pubblici
CARNAZZA.

Regio decreto 4 febbraio 1923, n. 249, concernente lo scioglimento delle Giunte provinciali, e di determinate Giunte territoriali, per il collocamento e la disoccupazione.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione dei pieni poteri al Governo del Re, per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica Amministrazione;

Veduti il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, relativo alla istituzione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, ed il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, che estende nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione;

Veduta la deliberazione del Consiglio dei ministri, in data 30 dicembre 1922, circa il riordinamento dei servizi per il collocamento e l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro;

Veduto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 41;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione sono sciolte.

Art. 2.

I magistrati che attualmente presiedono le Giunte predette, assumono le funzioni di commissari governativi, con i poteri attribuiti dalle vigenti disposizioni alle Giunte stesse ed a singoli membri di esse.

Art. 3.

I commissari governativi di cui all'articolo prece-

dente percepiranno gli assegni già stabiliti a favore dei presidenti delle Giunte provinciali per il collocamento e la disoccupazione.

Art. 4.

E' data facoltà ai suddetti commissari governativi, ove sia richiesto da particolari esigenze di servizio, riconosciute dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, di avvalersi, sotto la propria responsabilità, della collaborazione dei ragionieri membri di diritto delle disciolte Giunte provinciali, i quali, nel caso, percepiranno gli assegni già stabiliti a loro favore.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Giunte territoriali di Trieste, Trento e Bolzano.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CAVAZZONI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Erezione in Ente morale.

N. 1858. Regio decreto 10 agosto 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'asilo infantile Fogliani-Pallavicino di Castelnuovo-Fogliani, frazione del comune di Alseno, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 11 gennaio 1923, n. 125, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 5 febbraio 1923, n. 29, che estende e pubblica nei territori annessi al Regno, a norma dei trattati di S. Germano e di Rapallo, il R. decreto-legge 16 febbraio 1922, n. 334, concernente gli Istituti di credito, all'art. 2, 1° capoverso, in fine, è stato stampato «*e sopra tutte le altre proprietà dell'Ente*», mentre, giusta quanto risulta nel testo originale, doveva dirsi «*e sopra tutte le altre di proprietà dell'Ente*», come ora detto nell'intero capoverso che qui, per maggior chiarezza, si ripete:

«Art. 2. — A garanzia delle aperture di credito in conto corrente e dei prestiti di cui all'articolo precedente, può essere costituito a favore dell'Istituto mutuante, un privilegio speciale sopra le merci e derrate acquistate per mezzo delle somme sovvenute *e sopra tutte le altre* di proprietà dell'Ente debitore, dovunque si trovino».

Decreti Ministeriali che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Ugo Migliorini di Pietro, nato a Firenze il 12 giugno 1884, travasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Ugo Migliorini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 17 gennaio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito al predetto signor Ugo Migliorini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 9 febbraio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Calvo Platero Raffaello Raoul nato a Livorno il 16 marzo 1876, da Davide, da Amalfi Platero, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Calvo Platero Raffaello Raoul il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 febbraio 1923 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art 7 del relativo regolamento approvato con Regio decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

E' inibito al predetto signor Calvo Platero Raffaello Raoul, il riacquisto della cittadinanza italiana

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 febbraio 1923.

Pel Ministro
FINZI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduta la dichiarazione resa in data 24 novembre 1922, avanti l'ufficiale dello stato civile di Genova, dalla signora Gina Calderoni di Angelo e di Amelia Perugia, nata a Genova il 4 gennaio 1885, con la quale la medesima ha rinunziato alla cittadinanza fiumana allo scopo di riacquistare l'originaria cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Gina Calderoni il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 7 febbraio 1923, del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla predetta signora Gina Calderoni il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 12 febbraio 1923.

Pel Ministro
FINZI.

INSERZIONI

Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale versato Lire 1.000.000

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno 31 del mese di marzo 1923, ore 16, nei locali della sede sociale in Roma, Via Quattro Fontane, n. 143-A, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Discussione ed approvazione del bilancio.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci, determinazione loro emolumento.

Qualora in detto giorno gli azionisti intervenuti non raggiungessero il numero legale, l'assemblea resta convocata, senza uopo di altro avviso, per il giorno 30 aprile 1923, ore 16, nello stesso luogo e col medesimo ordine e saranno valide le deliberazioni, qualunque sia il numero degli azionisti intervenuti.

13 febbraio 1923.

L'Amministrazione.

7763. — A pagamento.

Credito fondiario della Cassa di risparmio IN BOLOGNA

Estrazione 110ª del 1° febbraio 1923

Elenco, per ordine progressivo, delle cartelle fondiarie di questo Istituto tipo 5 0[0, 4 1[2 0[0, 4 0[0 lordo e tipo 5 0[0 e 3 1[2 0[0 netto estratte a sorte e rimborsabili alla pari dal 1° aprile 1923 in avanti, con cessazione di decorrenza degli interessi dal 1° dello stesso mese.

ELENCO delle 115 cartelle fondiarie tipo 5 0[0 lordo estratte nel giorno 1° febbraio 1923 aggiuntevi quelle dello stesso tipo già sorteggiate e non ancora riscosse. Le cartelle già sorteggiate sono contraddistinte col segno *:

291	867	1321	532	806*	810*	
951	2745	3347	4197	393*	5773*	
993	6035*	8101	266	9777*	10202	
561	681	12266	14354	553*	590*	
606*	15155*	16756	17425	465*	483	
741	18345	814*	21003	526*	23303	
452	621	24473*	25210*	26231*	925*	
28619	750*	29305	3[illegible]607	33390	503	
35141*	36190	389*	573	798	37498*	
38747	39151*	805	829	908	40645*	
777	41328	42175	614	666*	43552	
44355	910	46857	47892	897	48459*	
49671*	849*	53209	287	995	54041	
55494	56001	257	57759	62578*	63244	
467	765*	64079	65724	67506	552	723*
69005	71312	837	73479	74117	482*	
975	75378	76014	282*	283*	288	
704*	912*	77477	79140	224	905	
80137	203*	81671*	82581	83105	946*	
84037	012	693	869*	978	87517*	
590	728	88220*	89313	90184	92867	
94342	07284*	98012	016*	213	511	
99171	606*	632	790	101138	529	
672	925	103515	104919	107503	913*	
108182	109371*	602	764	820*	—	
956*	110599*	620	692*	702*	705*	
778*	841*	818*	912*	111065*	076*	
151	19[illegible]	112911	113832*	115293*	826	
913	116738	993	117645	118411*	9[illegible]6*	
935*	119231	271*	601*	120747*	754*	
121737*	122761	1231[illegible]0	600*			

ELENCO delle 57 cartelle fondiarie tipo 4 1[2 0[0 estratte nel giorno 1° febbraio 1923 aggiuntevi quelle dello stesso tipo già sorteggiate e non ancora riscosse. Le cartelle già sorteggiate sono contraddistinte col segno *:

633	652*	1202*	252*	2016*	656
209*	3[illegible]8	343*	590*	602	756
940*	3213*	334	426	777	4012*
344	381	442	462*	601	5004
634	669	912*	6119	120*	237
414	7010	014	239	378	561
8125	241	269	435	804	883
975*	9233	256	300*	495	508*
515*	657*	787	10085*	186	785
794	11363	464	778	979	12187
13061*	420	615	14128	328	422*
429*	917*	16083	232	484	582
705	17493	508	800*	18024	295
440	542	19031	791		

ELENCO delle 63 cartelle fondiarie tipo 4 0[0 estratte nel giorno 1° febbraio 1923 aggiuntevi quelle dello stesso tipo già sorteggiate e non ancora riscosse. Le cartelle già sorteggiate sono contraddistinte col segno (*):

62	904	913	2228*	529	915
943*	3194*	562	563	696	764
830	839	4058	483*	815	886*
5070	408*	786	791	6315	517
901	978	090	70[illegible]6*	013	397
414	493	615	616	809	866*
893*	8668	686	768	811	9000
182	186	202	553	991	10660
11002	603	12151	420	461*	465*
576	681*	13246	266	331*	354*
495	15251*	280*	331	959	16337
376*	384	823	915	17439*	18389*
404	407	778	877	19201	462
469	20045	183	21239	326*	

ELENCO delle 1569 cartelle fondiarie tipo 3 1[2 0[0 netto estratte nel giorno 1° febbraio 1923, aggiuntevi quelle dello stesso tipo già sorteggiate, e non ancora riscosse. Le cartelle già sorteggiate sono contradistinte col segno (*):

Cartelle unitarie n. 529

2	57	90	180	229	281
459	482	554	799	815*	976
1033	111	265	505	507	690
995	2133	135	166*	216	281*
340	381	560*	615	972*	991
3034	196	249*	410	676*	678
689*	880	4058	341	405	502*
549	709*	880*	904	5365	375
569	723	913	6093	127	398
637	811	7019	156	230*	342
354	445*	460	499	506	614
8168	275	643	737	853	901
951	952	9009	024	100	140
261	344	371	410	629	744
903	920*	10006	258	475	573*
730	977*	11132	134	175	351
460*	490	529	669	730	772
12101	341	530	586	725	746*
835	892*	966	13048	404*	521
650	714	836*	941	946	14018
024	063	359	408*	492*	739
771	968	15596	857	16030	2[illegible]3
[illegible]273	336	360	362	459	495
572	682	747	17147	211	257*

336	418	539*	572	574	621
854*	18235	237	469	609	673
859	19190*	236	246*	531*	683*
686*	841	964	20287	354	408
544	632	835	993	21033	092
269	409	425*	22164*	293	475*
717	801*	23064	094	374*	488*
820*	24114	147	254	297	299
335	422	446	505	25427	483
726	752	26216	217	325	330
391	399	567*	605	771*	827*
829*	852	27282	281 451	512	620
28884	990	29143*	311	427	665
820*	836*	910	925	933	945
30223	290	447	459	507	750
965*	31037	156	262	677	998*
32100	484	585	33113	205	227
716	852*	878	897*	34131*	144
658*	790	861	35173	179	630
719	889	36221	250	326	503
578	864	37042	143	148	303*
319	697*	909	38592	610	773
992	39256	368*	392	393	611*
784	790	792	945	40192	253
279	529	647	925	41140	689
42156	307	563	618	809	884
974	43540	612	672	965	44439*
440*	512*	623*	624*	796	45003
154	268	325*	375	766	771
775	812	887	46239	354*	589
780	846	859	47245	501	507*
537	748	870	48127	364	728*
784	49006	109	285	379	422
506	526	612	50103	152	247
331	412	612	694	737	807
824	842	868	983	51003	203
282	298	335	467	474	522
585	709	878	905	52564	53326
515	624	692	733	756	54131
271	282	450	573	754	789
879*	895	55904	56178*	210	257
269	707*	726*	822	979	57160*
238	268	599	615*	653	687
968	58116*	336	459	708	938
981*	59017	193	218	241	355*
718*	731	977*	60195*	206*	217
308	418	737	815*	915*	61189
408*	493*	876	62123	189	256
267	530*	598	952	63130	159*
379*	415*	838	64241	472	65085
218	431*	787	66101	112	279
364*	455	599	644	929	67219
226	273	275*	368	745	756*
777*	849	935	68174	452	756*
788	791	849	69032	072	076
203	226	344	379	823	877
70001	090	135	429	675	741
71001	006	358	393	799	949
72382	701	721	791	73647	74137
238	458	589	622	712	75238
336	562	692	744	800	76150
196	336	342	374	403	451
546	871	958*	981	77026*	062
417	460	670	747	980	78031
491	596	634	651	754	954
985	997	999	79005*	007*	818
981	993	80171	192	374	403
443	460	600	881	81186	219
289	588	664	933	82035	044
116	238	275	434	524	606
634	819	850	83980	84269	377

653	968	85008	009	183	212
409	667	740	881	939	86237
278	359	465	532	533	593
710	722	739	998	87014	311
583	710	807	850	888	981
992	88512	705	771	935	89001
009	034	051	655	170	267
272	520	549	669	680	690
711	744	865	914	931	

Cartelle quintuple n. 48

81	190	219	299	350	461
539	775	819	1039	155	224
375	466*	914	2265	428	450
472	488	547	558	560	2617
739	902	3041	178	183	403
3476*	554	735*	779	4035*	237
296	361	374	393	431	466
512	643	671	685	745	983
981	5022	146	243		

Cartelle decuple n. 80

204	816	822	913	960	1018
460	951*	953	963	991	2105
331	394	427	468	620	699
829	875	876	985	3031	065
098	099	116	137	256	326
312	343	412	579	593	663
684	725	731	804	853	4013
035	098	208	258	392	613*
856	868*	905	5034*	070*	089*
116*	138	168	183	266	291
363	462	490	755	995	6069
156	188	420	545	7016	082
087	166	312	313	461	476
491	501	551	837	8035	108
233	261	339			

ELENCO delle 89 cartelle fondiarie tipo 5 % netto estratte nel giorno 1° febbraio 1923

Cartelle unitarie n. 4

216	294	918	925

Cartelle quintuple n. 5

460	551	645	794	859

Cartelle decuple n. 6

16	40	96	161	164	224

ELENCO delle 83 cartelle fondiarie tipo 5 0/0 estratte nel giorno 1° febbraio 1923 fra quelle emesse per i mutui speciali a favore dei danneggiati dai terremoti del 17 maggio e 16 agosto 1916

Cartelle unitarie n. 63

2	3	6	38	53	84
116	152	347	350	375	391
427	498	629	642	670	755
759	765	798	818	914	1013
077	103	412	426	504	589
601	610	614	633	637	639
658	837	851	861	862	878
2060	068	069	090	110	120
157	208	230	334	394	408
409	558	583	722	739	827
862	864	870			

Cartelle decuple n. 2

4	83

Visto: Il consigliere direttore
Enrico Silvani.

Per il ragioniere capo
Alfredo Baruffi.

7783 — A pagamento.

CREDITO FONDIARIO
dell'Istituto delle Opere Pie di San Paolo in Torino

ELENCO di n. 398 cartelle del tipo 3,75 0/0 netto estratte nel giorno 1° febbraio 1923

129	251	313	361	373	735	
1356	438	695	759	2085	159	
225	3110	130	422	445	501	
757	770	794	4050	057	072	
217	230	971	431	637	821	
5131	274	353	393	448	819	
834	904	6010	060	272	631	
684	7029	072	200	506	656	
703	851	8015	695	215	354	
465	490	742	872	913	9178	
187	191	352	746	748	751	
980	10030	020	014	202	354	
518	582	11145	263	605	635	
638	12117	935	998	13002	115	
153	219	241	329	590	657	
728	14193	228	346	394	420	
489	556	678	679	774	914	
969	15036	121	199	459	555	
743	16074	242	437	486	498	
509	587	17045	068	260	272	
295	489	795	968	18068	170	
270	732	819	838	934	19019	
041	567	619	700	728	847	
991	20009	071	386	21053	109	
133	225	228	279	342	389	
517	550	691	714	830	22128	
158	239	395	539	772	894	
23271	480	610	741	752	24268	
319	336	766	808	25295	538	
586	678	709	26104	120	234	
260	601	603	682	694	27012	
664	462	508	668	900	932	
979	28183	929	941	29049	056	
060	081	178	667	774	834	
871	30186	329	573	679	703	
958	31887	32035	212	225	289	
300	322	323	355	542	587	
868	33070	182	763	797	896	
34243	266	339	366	448	545	
546	922	929	35204	211	805	
973	36358	886	906	37131	401	
586	589	642	740	818	832	
916	38008	275	449	452	726	
744	923	39133	143	188	292	
310	385	682	774	40280	317	
678	697	753	791	41264	372	
485	723	795	833	842	42167	
203	210	332	488	651	998	
43034	030	184	569	629	840	958
44188	218	833	930	45036	252	
448	518	854	862	981	46072	
168	543	562	572	47018	012	
423	877	48190	273	357	375	
728	842	948	49148	592	707	
713	940	946	982	50043	257	
684	51038	053	103	287	727	
52263	414	566	53092	54875	55242	
361	448	549	940	977	997	
56045	067	120	530	652	838	
57447	776	780	58639	784	959	
59008	134	289	826	982	60000	
019	061	119	258	270	304	
532	653	825	61001	183	338	
334	363	439	577	683	750	
756	957	62090	218	488	496	
593	604	607	842	63377	549	

ELENCO di n. 1129 cartelle del tipo 3 1/2 % netto estratte nel giorno 1° febbraio 1923

A) Titoli unitari rimborsabili in L. 500

15221	429	648	944	16065	094	103
787	856	953	17226	488	534	
610	759	18091	146	327	333	
347	941	19114	193	699	870	
20082	477	714	762	21020	189	
220	278	777	899	903	22316	
385	617	644	744	23407	728	
24068	304	382	444	603	801	
826	930	25022	376	507	570	
661	669	908	980	26015	239	
609	778	974	28314	338	423	
772	935	961	29185	716	30082	
136	462	712	834	31291	305	597
979	32053	128	309	32753	840	
935	33235	272	651	34003	153	
547	633	690	35208	230	626	
730	997	36282	431	484	702	
741	754	37011	174	252	328	
413	062	976	38589	605	780	
916	39067	105	280	338	730	
750	771	977	40013	452	516	
566	704	806	41427	733	42078	
865	913	43364	44173	220	044	
653	873	907	45392	438	890	
46142	347	331	422	657	853	
47016	027	384	956	48191	338	
396	859	49083	525	856	50099	
187	194	531	51166	203	270	572
649	655	665	52116	53084	099	
425	710	919	54718	977	993	
55509	591	715	881	56239	317	
669	760	998	57178	357	503	
517	680	812	846	858	58248	
298	317	814	972	59045	098	
275	676	60167	737	782	61261	
400	524	557	678	704	728	
932	62638	165	203	360	462	
599	878	63227	453	462	474	
713	076	64115	419	926	65142	
327	808	999	66129	250	322	
499	631	706	835	911	956	
67015	105	491	68149	604	636	
788	944	69243	70285	635	927	
71522	721	920	72095	621	706	780
73341	342	74089	402	75227	76195	
505	506	856	77262	418	835	
78060	314	79078	480	774	960	
80225	517	815	845	947	985	
81107	233	314	465	669	847	
82005	314	319	322	997	83255	
340	386	574	84739	895	892	
989	85182	548	566	690	867	
876	888	86030	115	486	562	
577	621	689	828	848	87177	
317	361	448	706	88098	124	
174	265	313	497	785	850	
859	89323	030	90260	318	392	
866	915	91053	280	997	92010	
145	454	489	518	746	802	
969	93053	097	287	94010	451	
489	683	95269	304	440	639	
770	954	96258	362	546	97356	
619	733	762	781	98568	99143	
655	115041	198	595	897	116190	
564	664	117254	895	118077	333	

409	**871**	119695	834	120046	065
189	**226**	121249	260	122439	589
946	**123151**	320	331	637	813
124010	**043**	125303	515	918	**126555**
719	**825**	127019	274	443	**128516**
689	**789**	129196	342	811	

B) Titoli quintupli rimborsabili in L. 2500

58	**163**	355	377	742	1078
174	**209**	796	882	934	2133
496	**892**	3024	214	767	4529
764	**879**	977	5055	093	353
6092	**148**	348	418	555	837
7130	**497**	552	840	973	8120
213	**370**	592	632	9242	363
918	**951**	983	984	100471	608
637	**738**	909	101092	176	260
559	**997**	102121	606	607	846
103023	**086**	627	104055		

C) Titoli decupli rimborsabili in L. 5000

10148	**397**	610	660	882	898
11109	**467**	12387	13000	378	476
873	**964**	14125	358	476	502
728	**771**	898	110020	219	341
832	**914**	956	111290	675	112124
364	**766**	832	836	927	113282
357	**469**				

7761 — A pagamento.

Banca Industriale Commerciale

Società anonima

MILANO

AVVISO DI CONVOCAZIONE

dell'assemblea

L'assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria in **prima convocazione** il giorno 17 marzo 1923, alle ore 14, ed in **seconda, occorrendo,** il giorno 19 detto mese, anno ed ora, nei **locali della Società** in via Filodrammatici n. 16, col seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione** del Consiglio di amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. **Lettura** ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e ripartizione degli utili.
4. Nomina di un consigliere di amministrazione, in sostituzione del dimissionario sig. rag. Carlo Rapetti.
5. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
6. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Per essere ammessi all'assemblea gli azionisti dovranno depositare nella Cassa della società i propri certificati provvisori delle azioni possedute, per lo meno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione, e 2 giorni liberi prima della seconda.

Il Consiglio d'amministrazione.

7724 — A pagamento.

CASSA GENERALE

Società anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 4,000.000 interamente versato

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa generale, in sua **seduta** di oggi, ha deliberata la convocazione dell'adunanza **generale ordinaria** degli azionisti per il **giorno 8 marzo 1923, alle ore 14, nei locali** della Società in piazza Campetto **n. 2,** per **deliberare sul seguente**

Ordine del giorno:

1. **Relazione** del Consiglio d'amministrazione e presentazione del bilancio dell'esercizio 1922.
2. Relazione dei sindaci a termini dell'art. 178 del Codice di commercio.
3. Relative deliberazioni a termini del n. 2 dell'art. 35 dello statuto sociale.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e supplenti — Determinazione della loro retribuzione.

Sono chiamati a far parte dell'adunanza generale ordinaria gli azionisti che depositeranno le loro azioni al portatore presso le casse della Società entro il 3 marzo 1923 e i titolari delle azioni nominative che risulteranno iscritti nel libro dei soci nel termine suindicato.

Qualora la suddetta adunanza convocata in detto giorno non si fosse potuta validamente costituire, sarà riconvocata per il giorno 9 marzo, alle ore 14, e le procure rilasciate per l'assemblea di prima convocazione saranno valide per l'assemblea di seconda convocazione.

Genova, 6 febbraio 1923

Il Consiglio d'amministrazione.

7681 — A pagamento.

S. A. T. A. L.

Società anonima trasporti automobilistici Lario

Capitale sociale L. 700.000 – versato

COMO

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 24 marzo p. v., alle ore 10,30, nelle sale dell'Amministrazione della « Lariana » in Como, piazza Volta n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'Amministrazione sull'esercizio sociale 1922.
2. Rapporto dei sindaci sul resoconto dell'esercizio stesso.
3. Approvazione del bilancio 1922;
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.
6. Approvazione del verbale.

Qualora l'assemblea non risultasse in numero legale alla prima convocazione vale il presente avviso per la seconda convocazione nelle suddette sale per il giorno 31 marzo 1923 alla stessa ora.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositate le loro azioni non più tardi delle ore 12 del 17 marzo p. v., alla sede sociale nei locali della « Lariana » in Como, piazza Volta n. 9.

Il Consiglio d'amministrazione.

7747 — A pagamento.

LARIANA

SOCIETÀ ANONIMA IN COMO

per la navigazione a vapore sul lago di Como

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di sabato 24 marzo p. v., alle ore 14, nelle sale dell'Amministrazione, in Como, piazza Volta n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione dell'Amministrazione sull'esercizio sociale 1922.
2. Rapporto dei sindaci sul resoconto dell'esercizio stesso.
3. Approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina di quattro amministratori.

5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione dell'indennità ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.
7. Approvazione del verbale.

Parte straordinaria:
Sostituzione dell'art. 27 e modificazione all'art. 49 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni al portatore per intervenire all'assemblea si potrà fare sino alle ore 12 del giorno 17 marzo 1923, in Como, presso la sede sociale, piazza Volta n. 9. e presso la sede del Credito italiano in Milano.

Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 31 marzo p. v., alle ore 14, nelle suddette sale, qualora la prima convocazione non riuscisse legalmente costituita.

Como, 14 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7743 — A pagamento.

Cartificio Ermolli di Moggio Udinese

Società anonima

Capitale L. 3.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione dell'assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale ordinaria è convocata pel giorno 18 marzo 1923, ore 11 precise, alla sede sociale - in Milano - via Boccaccio n. 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922 e riparto utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione dell'emolumento da corrispondersi ai sindaci per l'esercizio 1922.

Se in detto giorno non si raggiungesse il numero legale, l'assemblea si intende riconvocata in seconda adunanza per la domenica successiva, allo stesso luogo ed ora.

Per essere ammessi all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli, se al portatore, presso la sede sociale o presso la Banca di Gallarate alla centrale di Gallarate o alla filiale di Milano o presso la Banca del Friuli in Udine.

Milano, 7 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7750 — A pagamento.

Società anonima successori A. Merati e C.

S. A. M. E. C.

Sede in Milano

Piazza Missori, n. 2

Capitale sociale L. 1.120.000 — interamente versato

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

Gli azionisti della Società anonima suddetta sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 15 marzo p. v., alle ore 15, presso la sede sociale, piazza Missori, n. 2, allo scopo di trattare e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci;
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.
5. Determinazione dell'indennità al Collegio sindacale.
6. Eventualità e varie.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto a termini dell'art. 9 dello statuto, entro il giorno 9 marzo, presso la Cassa sociale.

Nel caso in cui l'assemblea del giorno 15 marzo non raccogliesse il numero legale, avrà luogo in altra adunanza il giorno di giovedì 22 marzo p. v. alla stessa ora, presso la sede sociale in piazza Missori, n. 2, Milano.

Milano, 12 febbraio 1923.

S. A. M. E. C.
Società anonima
Il presidente
dott. Gian Gregorio Saporito.

7752 — A pagamento.

Banca anonima cooperativa circondariale DI NICASTRO

La riunione ordinaria dell'assemblea generale dei soci avrà luogo, in prima convocazione, domenica 11 marzo 1923, alle ore 11, nei locali della Banca, e nella successiva domenica 18, detto mese, alla medesima ora, in seconda convocazione, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di chiusura e conto profitti e spese 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Ripartizione utili netti 1922.
4. Dividendo ai soci 1922.
5. Comunicazioni dell'amministratore.

Nicastro, 14 febbraio 1923.

Pel Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Antonio Ventura.

7753 — A pagamento

Società anonima

Fabbrica Macchine Lavorazione Latta

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 250.000 — interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 10 marzo 1923, ad ore 10 ant. presso la Banca Belinzaghi in Milano, col seguente

Ordine del giorno:

1. Deliberazione circa l'aumento di capitale da L. 250,000 a L. 350.000 e conseguente modifica dell' art. 6 dello statuto sociale.
2. Nomina di un consigliere in sostituzione del dimissionario dott. Arnaldo Aschei.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 5 marzo 1923 presso la Banca Belinzaghi, via Andegari, Milano.

Nel caso di diserzione per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta fissata per il giorno 14 marzo 1923, medesimo luogo ed istessa ora

Il Consiglio d'amministrazione.

7755 — A pagamento.

Società per la riedificazione della fiera

Anonima

SEDE IN BERGAMO

Capitale sociale L. 1.500.000 versato

Si rende noto che per deliberazione del Consiglio d'amministrazione gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno di lunedì 12 marzo 1923, alle ore 10, in Bergamo presso la sede della Banca credito italiano per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e rapporto del Collegio dei sindaci sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 di-

cembre 1922, approvazione del detto bilancio e della proposta di erogazione degli utili.

2. Nomina di amministratori.

3. Nomina del Collegio dei sindaci e determinazione della sua retribuzione per l'esercizio 1923.

4. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.500.000 a L. 3.750.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto.

In mancanza di numero legale l'assemblea è riconvocata per lunedì 19 marzo 1923, ore 10, nello stesso luogo per l'evasione di quella parte dell'ordine del giorno che non si fosse potuta regolarmente deliberare nella prima convocazione.

Per intervenire all'assemblea i portatori dalle azioni al portatore dovranno depositare i loro titoli presso la sede della Banca Credito italiano in Bergamo non più tardi del 6 marzo per la prima convocazione e del 13 marzo per la seconda.

Nei rapporti delle azioni nominative varranno le risultanze del libro soci alla stessa data utile per il deposito delle azioni al portatore.

Il Consiglio d'amministrazione.

7754 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA
Terreni viale Reale Milano-Monza

Capitale L. 2.000.000

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati a sensi di legge in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 12 marzo 1923, alle ore 14, alla sede sociale in via Pontaccio, n. 14, si dovrà discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 Delibere relative.

2. Nomina del Collegio sindacale e delibere dell'emolumento per l'esercizio 1923.

3 Scioglimento anticipato della Società e messa in liquidazione.

4. Nomina di uno o più liquidatori e deteminazioni delle facoltà relative.

5. Eventuali.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea potrà effettuarsi a tutto il 9 marzo 1923 presso la sede sociale.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza di numero legale, gli azionisti sono riconvocati senz'altro avviso per il giorno 12 aprile 1923, alla stessa ora e allo stesso luogo col medesimo ordine del giorno.

Il deposito fatto per l'assemblea di prima convocazione servirà per la seconda. I nuovi depositi dovranno essere effettuati entro il 9 aprile 1923, alla sede sociale.

Milano, 14 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7770 — A pagamento

Arte Moderna Italiana
SOCIETA' ANONIMA
Roma

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 5 marzo 1923, alle ore 11, nella sede sociale, in via Vittorio Veneto, n. 6, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

a) Dimissioni del Consiglio di amministrazione ed eventuale nomina dei nuovi amministratori.

b) Proposta di messa in liquidazione della Società e nomina del liquidatore.

Mancando il numero legale per deliberare validamente, la seconda convocazione avrà luogo il giorno 1. marzo 1923, alle ore 14 nella stessa sede sociale.

Roma, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7777 — A pagamento.

Società anonima Introini e C.
GALLARATE

Capitale nominale versato L. 6,000,000

Avviso di convocazione
in assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno di domenica 11 marzo p. v., alle ore 10,30, in Gallarate, nel salone della spett. Banca di Gallarate, gentilmente concesso, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e del riparto utili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1923.

Qualora non risultasse valida la prima assemblea per mancanza del numero legale, resta fin d'ora stabilita la seconda convocazione per il giorno 18 marzo p. v. alla medesima ora e nello stesso locale.

A termini dell'art. 10 dello statuto sociale, si richiederà, per l'intervento all'assemblea, che i possessori delle azioni al portatore abbiano depositato, non più tardi del giorno 8 marzo p. v. le dette azioni in

Gallarate presso la sede sociale (via Magenta).

Gallarate presso la spett. Banca di Gallarate.

Le azioni nominative s'intendono già depositate agli effetti dell'assemblea.

Gallarate, 15 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7771 — A pagamento.

Banca popolare cooperativa agricola e commerciale
TORREMAGGIORE

Gli azionisti sono invitati a radunarsi in assemblea generale ordinaria nei soliti locali per il giorno 11 marzo pross. alle ore 15, ed in mancanza pel 18 detto alla medesima ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Comitato dei sindaci sulla gestione 1922.
2. Bilancio 1922.
3. Nomina delle cariche sociali.

Torremaggiore, 18 febbraio 1923.

Il presidente
Giuseppe Venetrucci.

7778 — A pagamento.

Società Anonima Italiana Espansione Ferro Bates
SEDE IN GENOVA

Capitale L. 4.000 000 interamente versato.

Avviso di convocazione
dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti

I signori azionisti della Società Anonima Italiana Espansione Ferro Bates sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 7 marzo 1923, alle ore 14,30, a Genova, negli uffici della Società elettrica R. Negri, via Brignole De Ferrari n. 14, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Retribuzione dei sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti per l'esercizio 1923.

I signori azionisti possessori di azioni nominative sono dispensati dal deposito delle azioni ed il Consiglio d'amministrazione provvederà senz'altro all'invio agli interessati del biglietto di ammissione all'assemblea.

I possessori di azioni al portatore, per intervenire all'assemblea, devono invece depositare i loro titoli presso la sede sociale in Genova o presso le sedi di Milano della Banca commerciale italiana e del Credito italiano, entro il 1° marzo 1923.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non riuscisse legalmente costituita, ne avrà luogo una seconda il 14 marzo 1923, alla stessa ora e negli stessi locali ed i depositi effettuati per la prima convocazione rimarranno validi anche per la seconda.

L'assemblea di prima convocazione sarà validamente costituita quando in essa sia rappresentata almeno una terza parte del capitale sociale.

Genova, febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7779 — A pagamento

SOCIETA ANONIMA « COSTANZA »

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 50.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria negli uffici della Società (piazza Sallustio n. 3) per il giorno 8 marzo 1923, alle ore 10 ant., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina del Consiglio d'amministrazione uscente di ufficio.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione emolumento ai sindaci per l'esrcizio 1922,

Roma, 17 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7730 — A pagamento.

Cooperativa "Carlo Crova,,

per costruzione di case economiche tra ferrovieri di Stato

L'assemblea straordinaria è convocata per il 5 marzo 1923, ore 13,30, presso la Direzione generale, sala delle aste.

Ordine del giorno:

A) condizioni fatte dall'Amministrazione ferroviaria per la concessione del mutuo per l'acquisto del terreno.

B) Eventuali.

In seconda convocazione occorrendo il giorno successivo, stessa ora stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione.

7781 — A pagamento.

Società commercio automobili

ANONIMA

Capitale L. 1.000.000

Assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale in Roma, viale Castro Pretorio nn. 122-124 il giorno 8 marzo 1923, ore 15, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 15 marzo 1923, ore 15, per deliberare sopra il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso il 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
5. Determinazione della retribuzione dei sindaci

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno avere depositato almeno 5 giorni prima i certificati delle azioni:

In Torino presso la Banca popolare canavesana, via Stampatori n. 21.

In Roma presso la sede sociale.

Roma, 16 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7782 — A pagamento.

SOCIETA' COMMERCIO CARBONI

Società anonima

Sede in Trieste

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati all'assemblea generale ordinaria che si terrà a Trieste nella sede sociale (via Lazzaretto Vecchio, n. 3) il giorno 15 marzo 1923, alle ore 11, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio della gestione 1922.

Gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la Cassa sociale al più tardi cinque giorni liberi prima dell'assemblea.

Trieste, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7784 — A pagamento.

Manifattura italiana Scardassi

SOCIETA' ANONIMA

Capitale L. 1.000.000

Milano

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in Milano, via Monforte n. 15 (studio avv. Agostino Novaro), per le ore 15 del giorno di martedì 6 marzo 1923, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del rendiconto e del bilancio dell'esercizio 1922 e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta aumento del capitale sociale.
3. Elevazione del numero dei consiglieri da tre a cinque e nomina di tre nuovi amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione del loro emolumento.

Qualora non potesse costituirsi l'assemblea come sopra convocata viene fin d'ora fissata l'assemblea di seconda convocazione per le ore 15 del 12 stesso marzo.

Il Consiglio d'amministrazione.

7801 — A pagamento.

BANCO DI CAPITANATA

Capitale L. 3 000.000 interamente versato

Sede centrale: FOGGIA

Filiali: Accadia, Alberona, Apricena, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio dei Sauri, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Deliceto, Lucera, Manfredonia, Monte S. Angelo, Orsara di Puglia, Panni Rodi Garganico, Roseto Valfortore, Santagata di Puglia, San Ferdinando di Puglia, San Giovanni Rotondo, San Marco La Catola, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Paolo Civitate, San Severo, Serracapriola, Torremaggiore, Troia, Vico Garganico, Volturino

Gli azionisti del Banco di Capitanata sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 7 marzo 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Foggia, Corso Vittorio Emanuele n. 63, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di amministratori.

5. Nomina del Collegio sindacale
6. Determinazione delle indennità ai sindaci.

Parte straordinaria:
1. Aumento del capitale sociale da L. 3.000.000 a L. 10.000.000.
2. Modificazioni allo statuto sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea deve essere effettuato non più tardi del giorno 5 marzo 1923 nelle casse del Banco di Capitanata, presso la sede centrale di Foggia o presso una delle sue filiali.

Occorrendo una seconda convocazione, questa avrà luogo il giorno 8 marzo 1923, alla stessa ora nella medesima località, con lo stesso ordine del giorno.

Per il Consiglio di amministrazione
il gerente
Alfredo De Luca.

7811 — A pagamento.

Società Anonima Immobiliare « Atesina »

Capitale lire 1.500.000

VERONA

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 16 marzo p. v., ore 15, nella sede Piazzetta Scala n. 5 Verona, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio dei sindaci sul bilancio 31 dicembre 1922.
2. Presentazione, discussione e delibere su detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il deposito delle azioni dovrà effettuarsi entro l'11 marzo alla sede sociale.

Eventuale seconda convocazione resta fissata per il 25 marzo p. v. stessa ora, medesimo luogo, ed in tal caso le azioni dovranno essere depositate entro il 20 detto mese.

Verona, 13 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7785 — A pagamento.

Società anonima Lambruschini Canepa e C.

GENOVA

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di 1ª convocazione pel giorno 7 marzo 1923, alle ore 17, in Genova, nella sede sociale (via S. Luca n. 10 p. t.), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina dei sindaci.
4. Varie.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni sociali entro il 3 marzo 1923, nella Cassa sociale.

Se del caso l'assemblea generale ordinaria di 2ª convocazione resta fin d'ora fissata per le ore 18 dello stesso giorno e luogo di cui sopra.

Genova, 13 febbraio 1923.

L'amministratore delegato
D. Lambruschini.

7786 — A pagamento.

Società anonima agricola industriale

Capitale L. 1.500.000 interamente versato

Sede in Torre del Greco Villa Liguori

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria degli azionisti

L'assemblea generale ordinaria dei soci è indetta pel giorno 1º marzo, alle ore 11, nella sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo per l'8 stesso mese, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio 1922.
3. Retribuzione dei sindaci.
4. Nomina dei nuovi sindaci pel 1923.

Gli azionisti per intervenire dovranno depositare i loro certificati presso la sede sociale non oltre il giorno 27 febbraio p. v.

Torre del Greco, 12 febbraio 1923.

Il presidente
Edmondo Jeandeau.

7789 — A pagamento.

Istituto Chimico Dietetico Italiano

in liquidazione

SOCIETA' ANONIMA

Capitale nominale 1 milione - Versato L. 500.000

Sede in Milano

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società anonima « Istituto chimico dietetico italiano » di Milano sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede in via Vincenzo Monti n. 21 in Milano, per il giorno 10 marzo 1923, alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Lettura del verbale precedente
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e sua approvazione.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e fissazione del loro emolumento.
5. Comunicazioni eventuali.

Nel caso che l'assemblea generale ordinaria andasse deserta in detta giornata essa è convocata in seconda convocazione alla medesima ora e nella medesima sede per il giorno 12 marzo 1923.

Milano, 14 febbraio 1923.

Il liquidatore.

7788 — A pagamento.

LA LATTOGRAFICA

Società anonima

Capitale L. 2.000.000 versato

SEDE IN NAPOLI
Via Emanuele Gianturco

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 6 marzo 1923, alle ore 14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 31 detto mese, alla stessa ora, nella sede sociale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio per l'esercizio 1922.
4. Deliberazione sui precedenti capi.
5. Emolumento ai sindaci.
6. Nomina dei sindaci pel 1923.

Per intervenire all'assemblea i soci dovranno depositare i loro titoli almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, ritirando analogo biglietto di ammissione, presso la Cassa sociale.

Napoli, 11 febbraio 1923.

L'Amministratore delegato.
G. Signorini.

7790 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

della tramvia elettrica Carrara-Marina ed estensioni

SEDE IN CARRARA

Capitale sociale L. 300.000 - interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, che avrà luogo alla sede della Tramvia di Massa a Massa, il giorno di giovedì 8 marzo 1923, alle ore 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:

Modificazione dell'art. 6 dello statuto sociale.

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomine statutarie.
4. Determinazione del compenso agli amministratori e sindaci.

Per assistere all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni, al più tardi il 2 marzo 1923, alla sede sociale a Carrara, o presso il Banco Gaston Philips e C., rue Montoyer 4, a Bruxelles.

Carrara, 15 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7791 — A pagamento.

Società anonima della tramvia di Massa

SEDE A MASSA (CARRARA)

Capitale sociale L. 600.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria che avrà luogo alla sede sociale il giorno di giovedì otto marzo 1923, alle ore 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Nomine statutarie.
4. Determinazione del compenso agli amministratori e sindaci.
5. Deliberazione relativa all'articolo 145 del Codice di commercio

Per assistere all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni al più tardi entro il 2 marzo 1923, alla Banca commerciale italiana a Lucca e presso il Banco Gaston Philips e C., rue Montoyer 4 a Bruxelles.

Massa, 8 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7792 — A pagamento.

Società per l'esportazione dei prodotti italiani

Anonima

MILANO

Capitale sociale L. 550.000 interamente versato

Convocazione di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 23 marzo 1923, ore 14, negli uffici sociali in Milano, via Felice Cavallotti, 8 per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'indennità ai sindaci.
5. Nomina del Collegio sindacale.
6. Varie.

Per intervenire alla detta assemblea gli azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il giorno 18 marzo nella Cassa della Società.

In mancanza del numero legale la suddetta assemblea si intende riconvocata senza bisogno di ulteriore avviso, per il giorno 29 marzo stesso luogo e stessa ora.

Milano, 13 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7787 — A pagamento.

Fabbrica italiana rulli sonori traforati

F. I. R. S. T.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 13 marzo 1923, alle ore 15, presso lo studio della spett. Banca Zaccaria Pisa, in Milano, via G. Verdi, num. 4, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sull'esercizio 1922.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922, sua approvazione e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre consiglieri in sostituzione dei sigg.: comm. rag. Renzo Valcarenghi e Della Corna Argento, scaduti per anzianità, e rieleggibili; e del comm. Ugo Finzi, defunto.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
5. Determinazione della retribuzione ai sindaci per l'anno 1923

I possessori di azioni al portatore che intendono intervenire a questa assemblea dovranno depositare i propri titoli non oltre il 7 marzo p. v., presso la Banca Zaccaria Pisa, in Milano.

Qualora, per mancanza di numero legale, la prima convocazione andasse deserta, l'assemblea di seconda convocazione s'intende fin da ora stabilita senz'altro avviso per il giorno 20 marzo 1923, alla medesima ora e nello stesso locale.

Il Consiglio d'amministrazione

7793 — A pagamento.

CREDITO COMMERCIALE

SOCIETA' ANONIMA

Capitale versato L. 15.000.000

SEDE IN CREMONA

Gli azionisti del Credito commerciale sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 14 marzo 1923, ore 14, nei locali della sede centrale in Cremona, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923.
5. Nomina di quattro consiglieri in sostituzione dei signor Adolfo Basola, ing. Luigi Dovara, comm. ing. Romo Lanfranchi, comm. avv. Francesco Piazza scaduti e rieleggibili.
6. Nomina di cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.
7. Comunicazioni.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare i loro titoli al portatore non più tardi del giorno 10 marzo 1923 presso le sedi e succursali dell'Istituto.

Gli azionisti che hanno azioni nominative, o che hanno in corso le pratiche per il rilascio di certificati intestati, saranno ammessi all'assemblea in base alle semplici lettere d'invito.

In mancanza del numero legale l'assemblea si terrà in seconda convocazione, il giorno 15 marzo, ore 14, nella stessa località.

Cremona, 14 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7794 — A pagamento

I signori azionisti della Società anonima fabbricazione cerchi brevetti saldatura elettrica sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 19 marzo 1923, alle ore 14, presso la sede sociale in Milano, via Burigozzo, 11, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione del bilancio e rispettivo reparto utili.
3. Nomina di due consiglieri in sostituzione del sig. ragioniere Giov. Batta Bettetini e del sig. Ermenegildo Lindaro, scadenti per compiuto biennio e rieleggibili.
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione della relativa indennità.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 15 marzo presso la sede sociale in Milano, via Burigozzo, 11.

L'eventuale seconda convocazione s'intende fissata fin d'ora per il giorno successivo all'ora e nella località sopraindicata.

Milano, 15 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7796 — A pagamento.

Società anonima "Petronia,,

BOLOGNA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria il giorno di giovedì 8 marzo 1923, alle ore 10, al pianterreno di via Altabella n. 6, per svolgere il seguente

Ordine del giorno:

1. Esposizione della situazione della Società.
2. Autorizzazione a contrarre prestiti.
3. Autorizzazione a contrarre mutui ipotecari.

A mente dell'art. 24 dello statuto, trascorsa un'ora da quella fissata per l'adunanza, l'assemblea potrà validamente deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate.

Il Consiglio d'amministrazione.

7797 — A pagamento.

Cassa agraria di risparmio

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

SEDE IN BERGAMO

Avviso di convocazione di soci in assemblea

I soci sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede in Bergamo, via Paleocapa, n. 18 per il giorno 5 marzo 1923, ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione morale e finanziaria dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1922.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.
3. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1922.
4. Nomina di 7 consiglieri in sostituzione dei signori Agliardi conte Paolo — Carrara nob. Leone — Grazioli notaio cav. Antonio — Suardi conte dott Guido — Suardo conte avv. Giacomo, sorteggiati a termini dell'art. 28 dello statuto e del sig. dott. Carlo Moretti rinunciante, e avv. cav. Renzo Crescenzi, defunto.
5. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923.
6. Nomina del Comitato degli arbitri e probiviri.

Nel caso l'assemblea non fosse valida per mancanza nel numero dei soci richiesto dallo statuto (almeno un quinto), l'assemblea in seconda convocazione viene fin d'ora fissata al successivo lunedì 12 marzo 1923, ore 10.

7799 — A pagamento.

Società Anonima Molini Lario - Como

Capitale sociale L. 1.750.000 versato

CONVOCAZIONE

di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno di lunedì 12 marzo 1923, alle ore 14, presso la sede sociale, per discutere e deliberare sui seguenti

Oggetti:

Parte ordinaria:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e delibere relative.
2. Nomina, per avvenuta scadenza, di tutti i consiglieri d'amministrazione che sono rieleggibili.
3. Nomina del Collegio sindacale per il 1923 e sua rimunerazione.
4. Varie.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale riservato per intiero agli azionisti.

Per intervenire all'assemblea, ritenuto che tutte le azioni sono nominative, i signori azionisti si presenteranno muniti della lettera d'invito che viene a loro diramata.

Nella eventualità di seconda convocazione, questa è fissata per il giorno di martedì 13 marzo, alla stessa ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

7800 — A pagamento.

Società anonima Senese per l'esercizio dei cinematografi

Capitale interamente versato L. 220.000

SIENA

Avviso di adunanza

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 18 marzo 1923, ad ore 10, in Siena, Via Cavour, n. 40 piano 1°.

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazione relativa.
3. Indennità ai sindaci per l'esercizio al 31 dicembre 1922.
4. Dimissioni e nuova nomina del Consiglio di amministrazione ed elezione di tre sindaci effettivi e due supplenti per il 1923.
5. Varie.

La eventuale seconda convocazione è fissata per il successivo giorno 25 marzo 1923 alla stessa ora e località.

I signori azionisti dovranno depositare le loro azioni non oltre il 13 marzo 1923 in Siena presso la Direzione della Società (Salone Moderno) Piazza Tolomei.

Il bilancio e la relazione dei sindaci sono depositati a norma di legge presso la Direzione della Società a disposizione dei signori azionisti per visione.

Il Consiglio d'amministrazione.

7798 — A pagamento.

Consorzio Agrario Cooperativo per il circondario di Volterra

Società anonima

Capitale illimitato

SEDE IN CECINA

La S. V. è invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria dei soci che avrà luogo il giorno 6 marzo 1923, alle ore 10 ant., nella sede sociale, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei sindaci sul bilancio 1922.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Elezione di consiglieri e dei sindaci.

Cecina, 9 febbraio 1923.

Il consigliere delegato
dott. Carlo Giusteschi.

Non raggiungendosi il numero legale perchè l'adunanza possa costituirsi in prima convocazione l'adunanza avrà luogo nello stesso giorno alle ore 11 in seconda convocazione.

7815 — A pagamento.

Società anonima industriale molini e pastificio

SEDE IN RUVO DI PUGLIA

Capitale Lit. 1.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale per il giorno 11 marzo 1923, ed alle ore 16, in prima convocazione.

Non raggiungendosi il numero legale, l'assemblea passerà in seconda convocazione il giorno seguente alla stessa ora, e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio di chiusura dell'esercizio 1922.
4. Rinnovazione delle cariche sociali per compiuto periodo.
5. Comunicazioni varie.

Per far parte dell'assemblea, occorre avere depositato le azioni nella Cassa della Società, non oltre il 25 febbraio corrente mese.

Ruvo di Puglia, 14 febbraio 1923.

Il presidente
ing. Francesco Ruta.

7814 — A pagamento.

Unione Libraria Editrice Casalese

Società anonima per azioni

Capitale L. 200.000

CASALE MONFERRATO

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Unione Libraria Editrice Casalese, sono pregati di intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo nei locali sociali in Casale Monferrato via Duomo n. 4, alle ore 10 del giorno 1° marzo 1923 per trattare gli oggetti indicati nel seguente

Ordine del giorno:

1. Discussione ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 previa lettura delle relazioni del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Nomina di due amministratori.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Per poter intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la cassa sociale entro il 28 febbraio 1923.

L'assemblea di seconda convocazione qualora quella di prima andasse deserta è fissata per le ore 14 dello stesso giorno e negli stessi locali e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Casale Monferrato, 10 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7816 — A pagamento.

BANCA SANVITESE

Società anonima per azioni

corrente in SAN VITO DEI NORMANNI

Il giorno 1° marzo p. v., alle ore 16 in seduta ordinaria ed in prima convocazione è invitata l'assemblea generale degli azionisti a riunirsi nella sala della Banca in via Dottor Azzariti, per discutere in merito al seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 1922.
2. Nomina dei sindaci.

In mancanza di numero legale l'assemblea è convocata in seconda convocazione alle ore 16 del medesimo giorno.

San Vito dei Normanni, 12 febbraio 1923.

Il presidente
Giulio Comparini.

7818 — A pagamento.

Società anonima cooperativa edilizia Sannita

S. A. C. E. S.

Sede in Benevento

AVVISO

di convocazione di assemblea generale ordinaria

I soci tutti della Società anonima cooperativa edilizia Sannita, S. A. C. E. S. con sede in Benevento, sono invitati a riunirsi in assemblea generale ordinaria, alle ore 10, del 25 marzo 1923 in prima convocazione, ed alle ore 12, del 31 marzo stesso in seconda convocazione. in casa del sottoscritto. nel salone all'uopo di solito concesso, in Benevento, via San Bartolomeo, n. 14. per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione finanziaria - Relazione dei sindaci e discussione ed approvazione del bilancio a tutto il 31 dicembre 1922.
3. Surrogazione dei 3 consiglieri uscenti signori cav. Bruno ing. Tommaso, cav. Bancale Vincenzo e rag. Maiuella Eduardo.
4. Nomina dei sindaci.

Benevento, 15 febbraio 1923.

Il presidente
Nicola Landolfi.

7820 — A pagamento.

Società Anonima Biella Oropa per trazione elettrica

SEDE IN BIELLA

Capitale sociale L. 3.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 8 marzo. alle ore 9,30, nella sala del Consiglio comunale di Biella, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1922 e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 dicembre 1922 e proposta reparto utili.
3. Nomina di quattro amministratori.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e retribuzione ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923.

Nel caso che l'assemblea fosse deserta essa è fin d'ora adunata in seconda convoca per il giorno stesso, alle ore 15, nello stesso luogo.

Per intervenire alla assemblea i signori possessori di azioni al portatore, dovranno aver depositate le azioni stesse presso la Banca Biellese in Biella o la Banca L. Marsaglia in Torino, entro il 2 marzo.

Per gli azionisti possessori di certificati nominativi il biglietto di ammissione verrà direttamente inviato dalla Società al domicilio dichiarato.

Biella, 15 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7824 — A pagamento.

Società anonima Giovanelli e C. in liquidazione

Capitale L. 1.250.000 interamente versato

SEDE IN MILANO

Presso il liquidatore, via T. Grossi, n. 2

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Gli azionisti della Società anonima Giovanelli e C. in liquidazione sono invitati a intervenire all'assemblea ordinaria della Società indetta per giovedì 8 marzo 1923, ore 15. in Milano, presso il Collegio dei ragionieri, via Armorari, n. 8 (sottopassaggio) col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del rendiconto dei cessati amministratori al 31 agosto 1922.
2. Presentazione del bilancio del liquidatore al 31 dicembre 1922.

3. Relazione del liquidatore e rapporto dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione dei documenti di cui si precedenti numeri 1 - 2 e 3.
5. Fissazione dell'emolumento ai sindaci.
6. Elezione di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
7. Varie.

Per intervenire all'assemblea suddetta occorre che i possessori di azioni al portatore depositino le medesime entro e non oltre il 4 marzo p. v. o presso il liquidatore rag Wilmant in Milano - via T. Grossi 2, oppure presso la Banca Nazionale di credito - Sede in San Remo, e che i possessori di azioni nominative si presentino muniti di apposito certificato che verrà rimesso in tempo utile al loro domicilio.

In caso di non validità dell'assemblea per mancanza di numero la medesima si intende fin d'ora riconvocata per il successivo giorno 9 nello stesso luogo e nella stessa ora.

Milano, 15 febbraio 1923

Il liquidatore
rag. Giuseppe Wilmant.

7823 — A pagamento.

BANCA DI MARINO

Società anonima

Capitale L. 500.000

Sede sociale ROMA – Via Gregoriana n. 41

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti

I signori azionisti sono invitati all'assemblea generale ordinaria e straordinaria che avrà luogo presso la sede della Banca in Marino, in via Corso Vittorio Emanuele Casa Testa il giorno di sabato 3 marzo 1923, alle ore 15 in prima convocazione, e, occorrendo, alle ore 16 dello stesso giorno in seconda convocazione, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci sul bilancio 1922.
2. Deliberazione sul bilancio 1922.
3. Elezione dei componenti il Consiglio d'amministrazione.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina dei sindaci
6. Modifica dell'art. 26 dello statuto sociale.
7. Eventuali e diverse.

Gli azionisti per venire all'assemblea debbono depositare le azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la Banca di Marino in Marino.

Il Consiglio di amministrazione.

7838 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società anonima Sagina, con sede in Livorno, via Vittorio Emanuele Orlando sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 5 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Per l'assemblea ordinaria:

1. Relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922.
3. Determinazione della retribuzione al Consiglio e ai sindaci effettivi.

Per l'assemblea straordinaria:

1. Bilancio al 28 febbraio 1923
2. Scioglimento della Società.

Per intervenire all'assemblea i possessori di azioni nominative dovranno ritirare i biglietti di ammissione alla sede sociale entro il 3 marzo 1923 e quelli possessori delle azioni al portatore dovranno depositare i titoli presso la sede sociale e presso il Banco di Roma non oltre il giorno 1° marzo 1923.

Qualora per mancanza del numero legale occorresse una seconda convocazione, questà sarà tenuta il giorno 6 marzo, alla stessa ora e nello stesso luogo restando valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per l'assemblea in 2ª convocazione saranno validi i biglietti di ammissione rilasciati per la 1ª e le loro eventuali deleghe.

Livorno, 3 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7840 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti, a termini abbreviati

SI FA NOTO

che in esecuzione del provvedimento adottato dalla Deputazione nella tornata del 27 novembre 1922, nel giorno 26 febbraio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma *A*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto della fornitura di mc 1320 di brecciame calcareo delle cave di Palma Campania, occorrente per la manutenzione della strada Poggiomarino-Scafati durante gli anni 1923-924, in ragione di mc 660 all'anno, in conformità del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 18 settembre 1922, adottato coi poteri del Consiglio.

L'importo complessivo della fornitura a base d'asta è di L. 42,240 in ragione di L. 32 per ogni mc. e la provvista dovrà essere completata nel primo anno di appalto nel periodo di giorni 60 dalla data dell'ordinativo scritto, che sarà dato dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale, dopo che sarà approvato il verbale di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto definitivo di appalto e dopo che sarà eseguito il versamento della cauzione definitiva, sotto pena della multa di L. 20 per ogni giorno di ritardo.

Nel secondo anno d'appalto la fornitura dovrà essere completata per la fine del mese di febbraio.

L'importo della fornitura sarà pagato in ciascun anno, appena l'Ufficio tecnico provinciale avrà rilasciato il certificato di ultimazione della fornitura stessa ed il certificato di collaudo e la Deputazione provinciale avrà approvato il collaudo.

Le offerte di ribasso, che non potranno essere inferiori all'uno per cento, potranno anche essere rimesse in piego suggellato e raccomandato dirette al presidente della Deputazione provinciale di Napoli fino alle ore 16 del giorno precedente a quello stabilito per la gara.

Tali offerte dovranno essere accompagnate da tutti i documenti prescritti dal presente manifesto nonchè della cauzione provvisoria stabilita dal capitolato speciale e da una cartolina-vaglia di L. 1000 per gli appaltatori e di L. 500 per le Cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto, intestata all'economo degli uffici provinciali.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati e del vigente regolamento per i servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale, nelle ore di ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali o sulla esecuzione dell'opera o di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n 278:

1° l'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2° lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo l'iscrizione nel registro prefettizio;

3° la prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4° l'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata;

5° la dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nello appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati il numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento;

6° la copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori;

7° i documenti di cui alla lettera b) del precedente comma riferentisi alla persona nominata quale direttore;

8° la ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso, delle spese d'asta o diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lett. a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con quest'Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 2000.

La cauzione definitiva sarà di L. 4200, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza entro cinque giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà, qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di lire 1000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 12 febbraio 1923.

Il segretario generale ff.
M. De Martino.

7302 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

Avviso d'asta ad unico incanto

Il mattino del dì 5 marzo 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema misto e di sistemazione delle strade provinciali:

1. Teverola-Parete, al confine con la provincia di Napoli, di lunghezza km. 6,650.

2. Trentola dalla chiesa di S. Lucia in Aversa al basolato di Ducenta di m. 670.

3. S. Maria Aversa dal passo a livello della ferrovia Napoli-Roma, presso S. Maria C. V. allo innesto con la provinciale di Roma 1° tratto di lunghezza km. 3.630.

La durata dell'appalto è di anni due, salvo proroga per altri due anni.

La spesa annua a base d'asta è di L. 150.091,31 salvo ribasso.

Non sono comprese in detta somma altre L. 15.005,69 che restano a disposizione dell'Amministrazione per maggiori lavori imprevisti ed altro.

Il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 30 gennaio 1923, e relativo capitolato generale ostensibili a chiunque in ciascun giorno meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87, lett. A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi sei;

2° un certificato di moralità di data non anteriore a mesi sei dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito

Le cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute o costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio meno i festivi.

Le cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 7.600 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 3000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario

avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 17 febbraio 1923.

Per il direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
Cav. V. Monaco.
Il presidente della Deputazione provinciale
Comm. avv. P. Maturi.

7826 — A pagamento

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 6 marzo 1923, alle ore 12, con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema a corpo, della strada provinciale di Mondragone, 1° e 2° tratto che ha origine presso la taverna di Sparanise e termina presso la spiaggia di Mondragone, di lungezza km 24.100.

La durata dell'appalto è di circa anni 3 a far tempo dalla data della consegna, è può essere prorogata di un anno.

L'asta si apre in ribasso dell'annuo canone di L. 97.685.

Il tutto in conformità di apposito capitolato del 4 ottobre 1922, che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6 dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6, rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gl'interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 10.770 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste, ma nei limiti di L. 4000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari alla metà di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta. Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla Cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Caserta, 17 febbraio 1923

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv Maturi.
Pel direttore della segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

7825 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 5 marzo 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo della offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione col sistema misto, e di sistemazione della strada provinciale Vaticali, che va da Casal di Principe alla provinciale Capua Arnone, presso il cancello della difesa di Carditello, di lunghezza km. 10.960.

La durata dell'appalto è di anni due, salvo proroga di anno in anno per altri due anni.

L'annuo canone a base d'asta è di L. 85.361,91, salvo ribasso, escluse altre L. 18.638,09 che restano a disposizione dell'Amministrazione per maggiori lavori imprevisti ed altro.

Il tutto in conformità di apposito capitolato speciale del 22 gennaio 1923, nonchè del capitolato generale ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1. Un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6.

2. Un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche.

3. Un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di avere l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di altri consimili contratti d'appalto a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei LL. PP. del di 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo terzo certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che l'attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta, dovranno produrre alla segreteria provinciale, un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla delibe-

razione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore d'ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria da depositarsi un giorno prima nella Cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 4.500 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 2000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari ad un decimo di un'annata netta di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione provvenirne.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale.

Caserta, 17 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi.

Pel direttore della Segreteria provinciale
Il segretario delegato
cav. V. Monaco.

7827 — A pagamento.

Amministrazione provinciale di Terra di Lavoro

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Il mattino del dì 6 marzo 1923, alle ore 12 con la continuazione, sotto la presidenza di un deputato provinciale all'uopo delegato, sarà, presso la segreteria dell'Amministrazione suddetta, proceduto ai pubblici incanti, col metodo dell'offerta segreta, ad unico esperimento, per dare in appalto i lavori di manutenzione, col sistema misto, e di sistemazione della strada provinciale di Ruviano che va da Caiazzo al confine con la provincia di Benevento sul ponte Castelcampagnano, di lunghezza km. 10.480,50.

La durata dell'appalto è di anni due, salvo proroga per altri due anni.

L'asta si apre in ribasso dell'annua spesa di L. 57.864 61, non compresa altre L. 5135.39 che restano a disposizione dell'Amministrazione per maggiori lavori imprevisti ed altro.

Il tutto in conformità di apposito capitolato del 27 gennaio 1923 che è ostensibile a chiunque in ciascun giorno, meno i festivi, da oggi al dì della subasta.

Si farà luogo all'aggiudicazione quand'anche si presenterà un solo offerente, ai termini dell'art. 87 lettera *A* del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885.

Per essere ammessi a far partito, i concorrenti dovranno esibire:

1° un certificato del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 6;

2° un certificato di moralità, di data non anteriore a mesi 6, dalla data del presente avviso, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove ha domicilio l'aspirante, nel quale certificato deve farsi cenno segnatamente della probità come appaltatore di opere pubbliche;

3° un certificato d'idoneità, di data non anteriore a mesi 6 rilasciato da un prefetto o sottoprefetto, che assicuri di aver l'aspirante dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'esegimento o nella direzione di altri consimili contratti di appalto, a mente dell'art. 77 del regolamento 4 maggio 1885, e delle istruzioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici del dì 8 settembre 1893, n. 11918.

In questo 3° certificato debbono essere specificati quali precisamente siano stati gli appalti consimili che lo attendente abbia eseguito.

Le Cooperative di produzione e lavoro, legalmente riconosciute e costituite, per poter essere ammesse all'asta dovranno produrre alla segreteria provinciale un giorno prima di quello fissato per le aste, i documenti prescritti e risultanti dalla deliberazione della Deputazione provinciale del 13 agosto 1921, di cui gli interessati potranno prendere visione in ciascun giorno, nelle ore di ufficio, meno i festivi.

Le Cooperative sono dispensate dal fornire in contanti o in rendita pubblica la cauzione richiesta dal capitolato, ma, in caso di appalto, la cauzione stessa verrà costituita con ritenuta sui certificati di avanzamento e di manutenzione.

La cauzione provvisoria, da depositarsi un giorno prima nella cassa provinciale, previo ordinativo d'introito, è di L. 2.900 e non sarà altrimenti accettata che in numerario.

Questo deposito va fatto anche dalle Cooperative concorrenti alle aste ma nei limiti di L. 1.000.

Nell'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, una somma pari al decimo di un'annata di estaglio risultante dal verbale d'asta.

Tale deposito va fatto in moneta metallica od in biglietti di Banca accettati come danaro dalla cassa dello Stato, o in titoli di rendita pubblica italiana.

Non appena divenuta definitiva l'aggiudicazione, l'aggiudicatario avrà il perentorio di giorni 8 per la stipula del contratto, a far tempo dalla data della notificazione dell'approvazione, anche in semplice forma amministrativa, e, qualora non si presenti a sottoscriverlo, perderà la cauzione provvisoria, e sarà responsabile di tutti i danni ed interessi che potranno all'Amministrazione derivare.

Il deliberamento è subordinato all'approvazione della Deputazione provinciale

Caserta, 17 febbraio 1923.

Il presidente
della Deputazione provinciale
comm. avv. P. Maturi

Pel direttore della segreteria provinciale
il segretario delegato
cav. V. Monaco.

7828 — A pagamento.

Comune di S. Cristina e Bissone

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Nel giorno 2 del p. v. marzo, alle ore 10, in una delle sale di questo Municipio, dinnanzi al sindaco sottoscritto o a chi per esso avrà luogo l'unico esperimento d'asta con aggiudicazione definitiva, in conformità alle disposizioni del regolamento generale di contabilità dello Stato, per l'appalto dei lavori di ampliamento dell'edificio comunale di Santa Cristina e Bissone.

L'appalto seguirà sotto la osservanza di tutte le condizioni e i patti stabiliti dal capitolato d'oneri allegato al progetto e depositato con il progetto stesso nella segreteria municipale a disposizione di chiunque voglia prenderne visione nelle ore d'ufficio.

La data dell'inizio dei lavori verrà in seguito fissata dall'Amministrazione appaltante e i lavori stessi dovranno essere definitivamente completati nel termine di giorni cento dalla data del verbale di consegna.

L'importo complessivo delle opere è preventivato in L. 95.000 e tale importo sarà base dell'asta.

L'esperimento avrà luogo col sistema delle offerte a schede segrete, ai sensi dell'art. 87 lett. A del succitato regolamento, da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato alla autorità che la presiede per mezzo della posta, ovvero conse-

gnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede l'incanto.

Le norme che regoleranno il procedimento dell'asta saranno quelle di cui all'art. 90 capoversi 5° e 6° del citato regolamento.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto e si farà luogo al deliberamento quand'anche vi sia un solo offerente (art. 81 reg. cit.).

Le offerte in carta da bollo da L. 2 debbono essere firmate per esteso e indicare: nome, cognome e domicilio; il prezzo espresso in cifre e in lettere o anche il ribasso percentuale che si intende fare sul prezzo di base d'asta, la data chiaramente espressa, e la esplicita dichiarazione d'essere a conoscenza del capitolato d'appalto, del progetto e degli atti ad esso allegati.

Qualunque offerta redatta non in conformità delle suaccennate prescrizioni o in qualunque modo comprendente clausole, modificazioni o riserve in genere, non sarà ritenuta valida, come non si riterranno valide le offerte fatte per telegrafo o da mandatari non muniti di procura speciale.

L'offerta infine, chiusa in busta sigillata, recante all'esterno il nome e cognome dell'offerente e l'oggetto dell'appalto, dovrà essere corredata a parte con la ricevuta della segreteria municipale attestante l'avvenuto deposito:

1° del certificato penale generale e del certificato di moralità l'uno e l'altro di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta;

2° del certificato rilasciato dal prefetto o sottoprefetto, nei sei mesi anteriori dalla data del presente avviso, comprovante avere il concorrente le qualità e cognizioni necessarie per i lavori di cui sopra;

3° della dichiarazione in carta libera da cui risulti essersi il concorrente recato sul luogo ove devonsi eseguire i lavori e di aver presa conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere influenza sulla esecuzione delle opere, sui prezzi e sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato i prezzi rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

4° della ricevuta d'aver versato nella cassa comunale un deposito a titolo di cauzione provvisoria di L. 7000.

Il deposito provvisorio dell'aggiudicatario resterà vincolato fino alla costituzione della cauzione definitiva stabilita dall'art. 5 del capitolato.

Saranno esclusi dal concorrere non solo gli aspiranti i quali non si saranno uniformati alle norme del presente avviso, ma anche coloro che risultassero esclusi da altre aste e quelli infine che risultassero aver dimostrato in qualunque modo, in altri appalti, negligenza o mala fede tanto verso la stazione appaltante, che nei riguardi dei terzi.

Le spese tutte inerenti al presente esperimento d'incanto, comprese quelle di bollo e registro sono a carico dell'appaltatore.

Santa Cristina e Bissone, 5 febbraio 1923.

Il sindaco
Piero Gambini.

Il segretario
A. Cavagna.

7829 — A pagamento.

Comune di Bellinzago Novarese

AVVISO D'ASTA
di seguita aggiudicazione e scadenza fatali

SI RENDE NOTO

che nell'incanto ottenutosi nel giorno 9 corr., a termine dell'avviso d'asta in data 8 gennaio scorso, per l'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero è rimasto provvisoriamente aggiudicatario il sig. Bagnati Natale di Bernardo per la somma di L. 104.252 25.

I fatali per la diminuzione del ventesimo sulla somma anzidetta scadranno alle ore 12 precise del giorno 26 febbraio corrente, a termine dell'avviso d'asta in data 8 gennaio u. s.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta nel giorno e modo che sarà indicato con apposito avviso Non presentandosi in tempo utile alcuna offerta in grado di ventesimo l'appalto predetto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma suindicata.

Bellinzago, 10 febbraio 1923.

Il segretario comunale
Somaglino geom. Giovanni.

7831 — A pagamento.

Provincia di Genova

R. sottoprefettura di Chiavari

Il giorno 3 marzo 1923 alle ore 2 pom., negli uffici della Regia sottoprefettura di Chiavari davanti al sottoprefetto, si terrà con il metodo della candela vergine, pubblico esperimento d'asta con successivo miglioramento del ventesimo per la vendita, in lotti di 5023 piante di pino marittimo, pino domestico, robinia, castagna selvatica, carpino e pioppio bianco e taglio di 3 ettari di bosco ceduo nelle pinete del monte Portofino e Santa Margherita Ligure secondo il quaderno generali 18 giugno 1922 della R. ispezione forestale di Chiavari visibile presso la segreteria del comune di Santa Margherita Ligure.

Gli aspiranti dovranno cautare la propria offerta con un deposito equivalente al decimo del prezzo di stima da operarsi presso la tesoreria comunale di Santa Margherita Ligure od alla presidenza prima di adire all'asta

Descrizione dei lotti

1 Monte Croce e Fossato Grande per L. 29.600,40.
2. Monte Pollone per L. 5498,95.
3 Frisa per L. 9482 45.
4. Cappelli, Ghidelli, Vignette per L. 13.361,55.
5. Acquaviva per L. 422,85.
6. Monte Telegrafo per L. 4773,10.
Totale L. 63.139,30.

Chiavari, 10 febbraio 1923.

Il sottoprefetto
Sechi.

7804 — A pagamento.

Regia Sottoprefettura di Velletri

AVVISO D'ASTA
per la vendita in lotti distinti dei seguenti tagli cedui
nella zona montuosa del comune di Terracina

A) Caesa Lunga, sez. *N*, sulla base di L. 21.8 8.
B) Monte Leano, sez. *O*, sulla base di L. 74.178.
C) Monte Nero e Monte Cucco, sez. *P*. sulla base di L. 50.466

SI RENDE NOTO

che il giorno 5 marzo 1923, alle ore 10, innanzi al signor sottoprefetto del circondario, o chi per lui, avrà luogo, col sistema dell'accensione di candela, secondo le norme del regolamento di contabilità dello Stato, un secondo esperimento di asta per la vendita dei cedui suddetti, alle seguenti condizioni:

1. La gara non avrà luogo se non vi saranno almeno due concorrenti.

2 Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno effettuare un deposito provvisorio pari ad un ventesimo del prezzo di base, oltre quello di L. 4000 per ciascun lotto, per le spese che sono a carico dell'aggiudicatario.

3. Le offerte di miglioramento non potranno essere inferiori a L. 10 per volta.

4. L'asta sarà aggiudicata provvisoriamente a favore di colui che offrirà il maggior aumento.

5. L'aggiudicatario entro tre giorni dall'invito dovrà, sotto pena di decadenza e del riappalto in danno, nonchè della perdita integrale dei depositi fatti, presentarsi presso l'ufficio della Sottoprefettura per stipulare il contratto, previa prestazione della prescritta cauzione definitiva pari ad un terzo del prezzo di aggiudicazione, esibendo inoltre un fideiussore ed un approbatore.

6. Il taglio dovrà essere fatto durante i mesi in cui esso è permesso, conservate le norme e le prescrizioni della legge e dei regolamenti forestali, nonchè quelle di massima vigenti, ed avrà la durata di due intere stagioni silvane, decorrenti dalla data della consegna.

7. L'ammontare del prezzo di aggiudicazione dovrà essere pagato in due rate uguali scadibili la prima nel momento della consegna e la seconda entro sei mesi dalla data della cauzione.

8. L'appaltatore non potrà incominciare il taglio se prima non avrà ricevuto regolare autorizzazione dall'Ufficio forestale e dovrà inoltre osservare le condizioni e tutti i patti speciali stabiliti nell'apposito capitolato che formerà parte integrante del contratto.

Gli atti di asta sono visibili a chiunque durante le ore d'ufficio presso la Sottoprefettura di Velletri e presso il Municipio di Terracina.

Il termine utile per la presentazione delle istanze scritte di aumento del ventesimo scadrà alle ore 17 del giorno 21 marzo 1923.

Velletri, 17 febbraio 1923.

Il consigliere aggiunto
B. Rossi.

7803 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Vendita di fondo rurale

Avviso

per aumento di ventesimo

Nell'incanto pubblico alla candela vergine che ha avuto luogo oggi nell'edificio ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi civili di Parma, in via agli Ospizi civili n. 7, lo stabile denominato «Paradigna» nella Villa di Paradigna, comune di Cortile S Martino, di natura coltiva, affilagnata e cortilizia, dell'estensione complessiva di ettari 12.74.99 pari a biolche parmensi 41 e 2|100, è stato aggiudicato provvisoriamente in vendita per la somma di L. 135.500.

Fino alle ore 16 del giorno 1° marzo 1923 potranno essere presentate offerte di ulteriore aumento, purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

I concorrenti, a garanzia della propria offerta, sono tenuti a depositare la somma di L. 14 000.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio signor dott Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15 nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 14 febbraio 1923.

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

7806 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO

per vendita di fondo rurale

Nel giorno di mercoledì 7 marzo p. v., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare la possessione denominata «Graffagnana», situata nella villa di Sanguinaro, comune di Noceto di natura coltiva per la maggior parte nuda, in poca parte affilagnata, con vigneto e casamento, dell'estensione complessiva di ettari 25 12.49, pari a biolche 81 e 51|100, e sulla messa a prezzo di L. 202.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 20.200 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 23 marzo p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 15 febbraio 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

7807 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO

per vendita di fondo rurale

Nel giorno di mercoledì 7 marzo p. v., alle ore 10,30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare la possessione denominata «Il Monte» in Villa e Comune di Collecchio, in due distinti corpi, di natura casamentiva, coltiva nuda ed alberata, con vigneto e prativa stabile irrigua, dell'estensione complessiva di ettari 8.43.04, pari a biolche parmensi 27 e 36|100, e sulla messa a prezzo di L. 150.000.

Chi concorre all'acquisto di detto fondo dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 15.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 500 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 23 marzo p. v. potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 15 febbraio 1923.

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

7808 — A pagamento.

COMUNE DI POZZALLO

Il segretario comunale del Comune suddetto
RENDE NOTO

che nell'asta tenutasi oggi per la vendita dei 6 lotti del suolo piazza Dogana di questo Comune, rimasero provvisoriamente aggiudicati il 5° e 6° lotto; e cioè:

il 5° lotto a favore di Pluchinolta Carmelo fu Annibale per conto proprio e per persona nominanda per la somma di lire 7430 e

il 6° a favore di Gugliotta Clemente fu Francesco per la somma di L. 8435.

Rimasero deserti il 1°, 2°, 3° e 4° lotto.

Chi abbia interesse di fare offerte in grado di ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione del 5° e 6° lotto può farlo nel termine dei fatali, che si è di giorni 15 e va a scadere alle ore 12 meridiane del giorno 27 febbraio corrente.

In quanto al 1°, 2°, 3° e 4° lotto, rimasti deserti, si aprirà un

nuovo incanto alle ore 10 del giorno 8 marzo p. v. sulla base cioè:

1° lotto della estensione di mq. 280,50 - L. 8415.
2° lotto id. mq 247 - L. 7410.
3° lotto id. mq. 280,50 - L. 8415.
4° lotto id. mq. 280,50 - L. 8415.

Gli offerenti dovranno versare l'importo del suolo sul quale vogliano fare offerta di miglioramento o concorre all'asta nonchè l'importo delle spese dell'atto in L. 700 a lotto pel 1°, 3°, 4° e 6° e L. 600 a lotto pel 2° e 5°.

Si farà luogo all aggiudicazione anche con un solo offerente.

Pozzallo, 12 febbraio 1923.

Il segretario comunale
G. Nicita.

Visto: il sindaco ff.
Finocchiaro Giuseppe.

7832 — A pagamento.

REGNO D'ITALIA
Provincia del Friuli
Circondario di Udine

Comune di Meretto di Tomba

AVVISO
per miglioramento del ventesimo

Essendo seguita oggi l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di costruzione di due fabbricati scolastici nelle frazioni di Meretto e Tomba al signor Sandri Adanto da Udine per il prezzo di lire 156.401,12, corrispondente al ribasso del 16.11 per cento sul dato d'asta;

SI FA NOTO

che nel giorno 28 febbraio corrente mese, a ore 12, scade il termine (fatali) entro cui potrà essere fatto il miglioramento non inferiore al ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione in questo ufficio municipale, presentando i documenti e deposito prescritti per l'odierno incanto.

Meretto, 12 febbraio 1923.

Il sindaco
Bertoli.

7830 — A pagamento.

MUNICIPIO DI ARIENZO

AVVISO
per incanto definitivo

Si rende pubblico, che in termine utile il signor Massimo Di Monda ha presentata offerta di miglioramento dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori di covertura dell'alveo Castelpote-Cemellara con relativa strada in questo Comune, perlocchè il prezzo di L. 80.000 a base d'asta è ora ridotto a L. 74.000, ciò che corrisponde alla riduzione di L. 7,50 per cento del prezzo primitivo.

Su tale prezzo ridotto si sperimenterà l'incanto definitivo in quest'ufficio comunale il giorno 6 marzo p. v., alle ore 10. innanzi al rappresentante legittimo del Comune.

Ogni concorrente dovrà depositare in contante cauzione provvisoria di L. 1500, e L.1500 in conto spese, e provare la sua idoneità con documenti autentici di data recente.

All'incanto si procede per estinzione di candela vergine e si pronunzierà l'aggiudicazione definitiva anche quando si presentasse un solo concorrente, come l'appalto sarà definitivamente aggiudicato al sig. Di Monda se nessuno si presentasse per migliorare la succennata offerta di lui.

I capitoli di oneri e gli altri atti sono visibili in ufficio.

La cauzione definitiva eguale al decimo del prezzo di appalto può prestarsi anche in titoli pubblici.

Arienzo, 14 febbraio 1923.

Il sindaco
Cioffi.

Il segretario
C. Durafino.

.839 — A pagamento.

Arcipretura di Patrica

Nell'esperimento d'asta tenutosi oggi per la vendita di terreni appartenenti a questa Arcipretura e descritti nella perizia Bottaligi del 9 maggio 1922, sono stati aggiudicati provvisoriamente i seguenti lotti ai sottonotati e per le somme in appresso indicate.

Terreni in territorio di Frosinone

1. Terreno seminativo contrada Lame, sez. 4, nn. 538 e 547, di are 60 e centiare 40, estimo scudi 61.25, confinante Turrizziani Benedetto, Longhi-Bragaglia, e fosso.

Aggiudicato a Testa Giuseppe fu Vincenzo per il prezzo di L. 6960.

2. Terreno seminativo contrada Lame, sez. 4, n. 583, di are 93 e centiare 80, estimo scudi 109.84, confinante Marchioni Cesare, Giammaria, Pacifici Antonio e fosso

Aggiudicato a Grossi Enrico fu Nicola per il prezzo di L. 9710

3. Terreno seminativo contrada Ponte Bianco, sez. 4, nn. 637 e 638, di are 84 e centiare 60, estimo scudi 42,38, conf. Carfagna Clemente, Giammaria, Pacifici Antonio e strada rotabile.

Aggiudicato a Minotti Benedetto fu Antonio per il prezzo di L 11,300.

4. Terreno seminativo contrada Lame, sez. 4, n. 667 di are 24 e centiare 10, estimo scudi 25,15, conf. Pacifici, Spezza e stradello.

Aggiudicato a Grossi Enrico fu Nicola per il prezzo di lire 2040.

5. Terreno seminativo contrada Lame, sez. 4, n. 668, di are 61 e centiare 10, estimo scudi 71,55, conf. Pacifici, Spezza e fosso.

Aggiudicato a Ciampini Saverio di Salvatore per il prezzo di L. 850.

6. Terreno seminativo contrada Fontana Grande sez. 4 n. 721 di are 78 e centiare 60, estimo scudi 79,70, confinante Spaziani, De Santis, De Cesaris e Giammaria.

Aggiudicato a Grossi Enrico fu Nicola per L. 9710.

Terreni in territorio di Ceccano

7. Terreno seminativo contrada Cenice sez 1 n. 887 rif. e 887-B, are 86 e centiare 50, estimo scudi 53,11, confinante Sindaci, Spaziani Benedetto e strada che l'attraversa.

Aggiudicato a Minotti Benedetto fu Antonio per il prezzo di L. 10,700.

8. Terreno seminativo contrada Colli Lauri sez. 2 n. 1837 di are 43 e centiare 60, estimo scudi 26,77, confinante Magni, Pilotti ed altri.

Aggiudicato a Grossi Enrico fu Nicola per il prezzo di L. 3980.

SI RENDE NOTO

pertanto che il termine utile per presentare al sottoscritto nella sede dell'Arcipretura di Patrica le offerte di aumento del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione scade alle ore 12 del giorno 1° marzo 1923.

Restano invariate le norme stabilite nel precedente avviso del 23 gennaio u. s. circa le condizioni di acquisto, i depositi cauzionali ecc.

Presentandosi in tempo utile un'offerta ammissibile, si procederà ad un nuovo e definitivo incanto sul prezzo variato con detta offerta, nel giorno che verrà stabilito da apposito avviso.

Non presentandosi alcuna offerta in grado di ventesimo, i terreni resteranno definitivamente aggiudicati ai deliberatari provvisori.

Patrica, 14 febbraio 1923.

D. Icilio Simoni
arciprete di Patrica.

7773 — A pagamento.

R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SASSARI

Avviso

Il signor Giuseppino Carta ha, in data 5 gennaio 1923, presentato domanda per derivare dal « Rio Mannu » in regione « La Crucca » (Sassari) moduli 2,70 di acqua dei quali moduli 2,30 per azionare un impianto meccanico e quindi da restituire al

fiume, e i residui moduli 0,40, sopraelevati, da impiegare per irrigazione senza obbligo di restituzione delle colature.

Sassari, 14 febbraio 1923.

L'ingegnere capo
Giovanni Fossataro.

7756 — A pagamento

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale dei Monopoli industriali

Intendenza di Finanza in Reggio Emilia

Avviso d'asta

ad unico incanto per l'appalto della rivendita di generi di privativa N. 2 nel comune di Correggio, Corso Cavour

SI RENDE NOTO

che nel giorno 15 marzo 1923, alle ore 10, in una sala della suddetta Intendenza di finanza sarà tenuta l'asta ad offerte segrete per l'appalto della rivendita suindacata.

L'esperimento d'asta avrà luogo a norma dell'art. 7 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, e con le formalità stabilite dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Le condizioni d'appalto sono fissate in apposito capitolato di oneri ostensibile presso l'Intendenza e l'ufficio di vendita di Correggio dove la rivendita dovrà effettuare l'acquisto dei generi di privativa.

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente a colui che avrà fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di canone legale, purchè l'offerta stessa sia almeno uguale all'importo minimo di aumento fissato dalle segreta schede dell'Amministrazione

Il reddito lordo della rivendita sullo smercio dei tabacchi nell'esercizio finanziario 1921-922 fu di L. 21131 e quindi il canone egale dovuto annualmente allo Stato ascende a L. 6263,50 in conformità dell'art. 17 del citato R. decreto.

Tale canone resterà fisso per l'intera durata dell'appalto, salvo all'appaltatore la facoltà di chiederne la revisione, qualora, per cause a lui non imputabili, il reddito suindicato diminuisca almeno di un ottavo.

La stessa facoltà di revisione è riservata all'Amministrazione nel caso si verifichi aumento di reddito nel limite precedentemente indicato.

Coloro che aspirano al conferimento della rivendita dovranno, nel giorno e nell'ora indicati, presentare al funzionario incaricato di presiedere all'incanto presso l'Intendenza di finanza suddetta in piego suggellato la loro offerta scritta su carta da bollo da L. 2,40 e conforme all'elenco posto in calce al presente avviso.

Le offerte per essere valide dovranno:

1° esprimere in lettere e cifre l'aumento per ogni cento lire di canone legale;

2° essere corredate della ricevuta del deposito di L. 4226 (pari al quinto del reddito) eseguito in una tesoreria provinciale del Regno o in numerario ovvero in buoni del tesoro o in rendita pubblica italiana.

I titoli e le obbligazioni suddette saranno calcolati al valore di borsa del giorno precedente a quello del deposito.

3° essere corredate:

a) da un documento legale comprovante la capacità di obbligarsi;

b) dal certificato del casellario giudiziale;

c) da un atto notorio da cui risulti che l'accorrente non si trova in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 117 e 118 del regolamento 1° agosto 1901, n. 399.

Le offerte mancanti di tali requisiti, o comunque condizionate, o riferentisi ad offerte di altri concorrenti, si riterranno come non presentate; e del pari non potranno essere ammesse offerte per delegazione, qualora non siano munite di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciato dal mandante.

Il deposito fatto da colui che rimarrà aggiudicatario dell'appalto sarà trattenuto fino all'atto della stipulazione del contratto e versamento della cauzione stabilita dal capitolato d'oneri.

Per i depositi eseguiti dagli altri accorrenti all'asta verrà rilasciata la dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza.

Reggio Emilia, 15 febbraio 1923.

L'intendente
Franchi.

MODULO DELL'OFFERTA

Io sottoscritto mi obbligo ad assumere in appalto, per 9 anni l'esercizio della rivendita n. . . . in . . . . verso il pagamento del canone legale, aumentato di lire . . . . per ogni 100 lire, assoggettandomi alle condizioni tutte fissate dall'avviso d'asta in data . . . e dal relativo capitolato di oneri.

Il sottoscritto
N. N.
(Nome, cognome e domicilio dell'offerente).

7810 — A credito.

Prefettura di Salerno

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Vendita delle piante del Demanio promiscuo dei comuni di Casaletto Spartano, Vibonati e Tortorella

Si rende noto

che il giorno 10 marzo 1923, alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto od a chi per esso, si addiverrà ad un secondo esperimento di asta per la vendita delle piante (faggio, elce, ontano, cerro, carpino, acero e nocciuolo) da utilizzarsi nel Demanio comunale promiscuo sito in tenimento di Casaletto Spartano e Tortorella, e propriamente nei boschi Serralunga, Salice, Giangaglino e Tempone Sperale, Fontanelle, Cerreta Grande, Manca la Scala, Giungoli e Lago, dietro assegno da parte dell'ufficio forestale secondo le norme vigenti in materia.

La vendita si farà giusta il capitolato predisposto dalla Regia Ispezione forestale di Salerno in data 9 gennaio u. s., e debitamente approvato dai Comuni comproprietari.

L asta sarà tenuta col metodo della candela vergine secondo le norme stabilite nel regolamento sullo contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

Il prezzo unitario stabilito come base degli incanti stessi per ciascun bosco e per ciascuna essenza legnosa, è indicato nel seguente elenco:

DENOMINAZIONE DEI BOSCHI

Serralunga.

Prezzo unitario per mc.: Faggi ed essenze sporadiche L. 48,42 — Elce L. 21,10 — Ontano L. 35,50.

Fontanelle.

Prezzo unitario per mc.: Faggi ed essenze sporadiche L. 38,58 — Elce L. 21,10 — Ontano L. 43,38.

Salice, Giangaglino e Tempa Sperale.

Prezzo unitario per mc.: Faggi ed essenze sporadiche L. 33,47 — Elce L. 23,08 — Ontano L. 12,32.

Cerreta Grande.

Prezzo unitario per mc.: Elce L. 23,08 — Ontano L. 5,05.

Manca la Scala, Giungoli e Lago.

Prezzo unitario per mc.: Faggi ed essenze sporadiche L. 49,37 — Elce L. 23,52 — Cerro L. 17,17 — Ontano L. 51,95.

Ogni aumento nella gara sarà fatto sull'insieme dei prezzi suddetti e in misura del 2 per cento per ogni voce.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui all'incanto prenda parte un solo concorrente.

L'utilizzazione avrà luogo per sezioni, a mente dell'art. 18 del capitolato. L'intera utilizzazione di esse, in numero di venti, dovrà aver luogo nel termine massimo di ventuno anni dalla data della consegna della prima sezione.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in unico lotto.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provin-

ciale, a titolo di cauzione provvisoria, la somma di L. 50.000 e presentare i seguenti documenti:

1° domanda al prefetto su carta da L. 1,20;

2° certificato di buona condotta.

3° certificato penale;

4° attestazione d'idoneità rilasciata dall'ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname;

5° certificato d'idoneità, da presentarsi a richiesta del sottoscritto.

I documenti di cui ai numeri 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione, presentare un fideiussore ed un approbatore e prestare una cauzione di L. 100.000 in contanti od in titoli dello Stato da valutarsi secondo le vigenti disposizioni.

L'aggiudicazione stessa è vincolata al predetto capitolato visibile in questa Prefettura (Ufficio contratti)

Il pagamento del prezzo delle piante di ciascuna sezione dovrà essere effettuata negli otto giorni successivi alla consegna, dopo di che verrà rilasciata all'aggiudicatario la licenza di taglio.

Le rate di pagamento del prezzo di aggiudicazione saranno ripartite nella seguente misura:

Il 36,67 per cento al comune di Casaletto, il 36,67 per cento al comune di Vibonati, il 26,66 per cento al comune di Torterella.

Per l'utilizzazione ed il completo sgombro di ciascuna sezione è assegnato il termine di anni due a decorrere dalla relativa consegna.

Tutte le spese d'asta, contratto e tutte quelle relative alle operazioni forestali (martellata, perizia, consegna, collaudi, visite periodiche ecc.) sono a carico dell'acqui ente, il quale all'atto dell'aggiudicazione definitiva verserà, la somma necessaria in conto corrente della Prefettura salvo versare, di volta in volta ogni altra somma occorrente allorchè il detto deposito sarà esaurito.

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la prestazione della cauzione definitiva e per la nomina di garante idoneo, sarà, senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 8 febbraio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone.

7687 — A eredito.

Fabbrica Italiana di Lapis e Affini "FILA"

Società anonima

SEDE IN FIRENZE

Capitale sociale Lit 2.000.000 versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per le ore 15 di mercoledì 21 marzo 1923, in Firenze, presso la sede sociale in via del Gigaoro n. 14, ed in mancanza del numero legale, in seconda convocazione, alle ore 16 dello stesso giorno, nel medesimo luogo, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Relazione dei sindaci.
3. Nomina di 3 amministratori scaduti e rieleggibili.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione dell'emolumento ai sindaci dell'esercizio decorso.

Avranno diritto d'intervenire all'assemblea i titolari dei certificati interinali nominativi rilasciati in luogo e vece dei titoli definitivi non ancora stampati, purchè muniti dell'apposito biglietto di ammissione che verrà inviato in tempo debito al loro domicilio.

Firenze, 15 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7812 — A pagamento.

Banca di Acireale in liquidazione

Società anonima - Sede in Acireale

Capitale versato L. 186.165

I soci sono convocati in assemblea ordinaria il giorno 20 marzo prossimo, ed in caso di seconda convocazione, il giorno 31 detto, alle ore 10, nella sede della Banca, via Umberto n. 52, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922.

Acireale, 13 febbraio 1923.

Per i liquidatori:
Il gestore
P. Saporito.

7822 — A pagamento.

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima Immobiliare Zuccone di Milano sono invitati all'assemblea ordinaria per il giorno 8 marzo 1923 in prima convocazione, e per il successivo giorno 9 in seconda, alle ore 14, presso la sede sociale, col seguente

Ordine del giorno

1. Relazione dell'amministratore e dei sindaci. Approvazione del bilancio 1922.
2. Emolumento e nomina dei sindaci.

Per partecipare all'assemblea le azioni dovranno essere depositate non più tardi del 27 settembre presso la cassa della Società, via S. Sofia, 37.

L'amministratore.

7837 — A pagamento.

Società dell'Acqua Pia Antica Marcia

Capitale L. 12.500.000 tutto versato

Sede in ROMA — Via del Pozzetto, n. 108

Gli azionisti della Società dell'Acqua Pia Antica Marcia sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 10 marzo p. v., alle ore 15, nella sede della Società, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura del verbale dell'ultima assemblea.
2. Rapporto del Consiglio di amministrazione e relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e determinazione del dividendo.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti, e retribuzione ai sindaci effettivi

Per intervenire all'assemblea ogni possessore di azioni al portatore dovrà, a termini degli articoli 45 e 50 dello statuto sociale, aver depositato le proprie azioni non più tardi delle ore 15 del giorno 5 marzo p. v., nella Cassa della Società o presso le Banche e Casse appresso indicate.

Ai depositanti verrà rilasciata una ricevuta per le azioni depositate ed il biglietto di ammissione all'adunanza.

Potranno inoltre intervenire all'assemblea coloro che risultino intestatari di azioni nominative a tutto il giorno 5 marzo, e che abbiano richiesto, non più tardi di detto giorno, il biglietto di ammissione.

Le azioni potranno essere depositate:

a Roma: nella sede della Società e presso la Banca d'Italia,

la Banca commerciale italiana, il Credito italiano, il Banco di Roma la Banca commerciale triestina e la Banca nazionale di credito:

a Milano, Genova e Torino: presso le sedi della Banca commerciale italiana, del Credito italiano e del Banco di Roma;

inoltre:

a Milano: presso l'amministrazione eredi Luigi Erba;

a Genova: presso la Cassa generale.

Roma, 14 febbraio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7835 — A pagamento

ANONIMA AMBROSIO

Società anonima per azioni

Capitale sottoscritto e versato L. 700.000

SEDE IN TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 8 marzo 1923, alle ore 16,30, nella sede sociale in Torino, via Mantova n. 56, per discutere il seguente

Ordine del giorno

1. Deliberazioni in ordine all'assemblea straordinaria dei giorni 23, 26, 29 novembre e 2 dicembre 1922.
2. Dimissioni dell'intero Consiglio d'amministrazione.
3. Nomina di sette consiglieri in sostituzione dei dimissionari.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza di numero legale, resta fin d'ora fissata quella di 2ª convocazione pel giorno 9 marzo, alle ore 10 e nello stesso luogo.

Per intervenire all'assemblea ciascun azionista dovrà eseguire il deposito delle proprie azioni presso la sede sociale o presso le sedi di Milano e di Torino della Banca italiana di credito e valori, almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Torino, 17 febbraio 1923.

Il presidente
cav. Arturo Boneschi.

7836 — A pagamento.

Banca Popolare Cooperativa di Montemarciano

Società anonima

Gli azionisti della Banca suddetta sono convocati in assemblea generale pel giorno 11 marzo 1923, alle ore 15, nella sede sociale, per trattare sui seguenti

Oggetti:

1. Approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina del presidente.
3. Nomina del vice presidente.
4. Nomina di due consiglieri d'amministrazione.
5. Nomina del Comitato dei sindaci.
6. Nomina di un proboviro.

Qualora l'adunanza non potesse aver luogo per mancanza di numero legale, gli azionisti s'intendono chiamati in seconda convocazione il 18 marzo 1923 per la stessa ora, nel locale accennato, e l'assemblea potrà legalmente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

Montemarciano, 14 febbraio 1923.

Il presidente
Ettore Vezzolini.

7813 — A pagamento.

Società anonima Albergo Commercio N. 5

Piazza Fontana n. 3-5 - MILANO

Capitale sociale L. 700.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 11 marzo 1923, alle ore 10 precise, in altra delle sale della Banca Belinzaghi di Milano, via Andegari n. 14, gentilmente concessa, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e del riparto utili.
4. Nomina o sostituzione di un consigliere d'amministrazione signor Vaghi avv. Giovanni successo al sig. avv. Carlassare Gaetano defunto.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti — Determinazione del compenso ai sindaci effettivi per il 1923.
6. Comunicazioni varie ed eventuali.

I signori azionisti sono invitati a depositare le azioni al portatore presso la sede sociale (Albergo Commercio N. 5) entro il 7 marzo, nel mentre i possessori di azioni nominative, che risultino come tali nel libro dei soci, potranno intervenire senz'altro all'assemblea.

Occorrendo una seconda convocazione resta fino da ora fissato il giorno susseguente alla stessa ora.

Milano, 15 febbraio 1923.

Il presidente
del Consiglio d'amministrazione
Brovelli rag. Attilio.

7817 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO

Il tribunale civile di Lanciano con decreto 20 dicembre 1922, sull'istanza di D'Aurizio Angelo Maria fu Vincenzo, di Casalbordino, ammessa al gratuito patrocinio con deliberazione 1° dicembre 1922, per la dichiarazione di assenza del marito Di Risio Gennaro fu Salvatore, presunto assente, e già domiciliato in Casalbordino, ha ordinato che siano assunte informazioni e procedute alle pubblicazioni, di cui all'art. 23 Cod. civ.

Lanciano, 28 dicembre 1922.

avv. Filippo Carabba
proc. uff.

6385 - A credito - Art. 6806 C.

(2ª pubblicazione).

R. tribunale civile e penale di Chiavari

AVVISO

di dichiarazione di assenza

Il tribunale di Chiavari con sentenza in data d'oggi ha dichiarato per ogni effetto di legge l'assenza di Molinari Carlo fu Agostino nato in S. Colombano Certenoli il 10 agosto 1892 e ciò sulle istanze della madre Molinari Anna fu Giovanni, residente in S. Colombano Certenoli.

Chiavari, 11 gennaio 1923.

avv. Francesco Gagliardo.

6572 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA

per dichiarazione di assenza

Nel giudizio promosso da Silvestrini Luigia fu Raffaele, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 28 luglio 1915 della Commissione presso il tribunale di Ravenna, per dichiarazione di assenza di Tanesini Domenico fu Vincenzo e fu Silvestrini Elvira, di Faenza, ivi nato il 1880 ed emigrato fin dal 1898 per l'America; il detto tribunale, con sua sentenza 9 settembre 1922, dichiarava l'assenza del detto Tanesini Domenico fu Vincenzo, mandando notificarsi, pubblicarsi ed inserirsi l'ordinanza stessa a norma di legge (art. 24-25 Codice civile).

Faenza, 9 gennaio 1923.

avv. cav. Domenico Matteucci.

6540 — A credito — Art. 2483 C.

SUNTO

Con decreto del Ministro di giustizia, in data 25 novembre 1922 il sig. Ferrari del Rivo Carlo nato a Genova il 18 ottobre 1911, ivi domiciliato in piazza S. Bernardo 30-3, venne autorizzato a far eseguire - giusta le prescrizioni dell'articolo 121 R. decreto 15 novembre 1865 le pubblicazioni della domanda relativa alla aggiunta del cognome « Giangrandi » in adempimento della volontà dell'avo paterno, come da testamento 28 ottobre 1918.

Roma, 14 febbraio 1923.

avv. A. Mario Lasagna.

7769 — A pagamento.

AVVISO

Con decreto Ministeriale 30 gennaio 1923, Mallo Mario, nato a Napoli il 7 settembre 1915, ivi residente, è stato autorizzato a far eseguire la pubblicazione della domanda a S. M. il Re per cambiare il suo cognome in quello di « Barca ».

Chi vi ha interesse può fare opposizione, entro quattro mesi, con atto di usciere, intimato al Ministero per la giustizia ed affari di culto.

avv. Ernesto De Renzi.

7738 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente. Dario Perazy, direttore. Tipografia delle Mantellate